



**Quaderno
informativo**

**Dipartimento
per l'impresa e
l'internazionalizzazione**

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Mercato & consumatori

marzo 2009 numero 7 nuova serie anno 9



*Ministero delle
Sviluppo Economico*

SVILUPPO ECONOMICO

Sfide impegnative

Governo, imprese e mercato
nella strategia anticrisi

LA NUOVA STRUTTURA DEL MINISTERO

Una organizzazione al passo con i tempi





EDITORIALE

Il nuovo modello organizzativo e le risposte alla crisi	3
---	---

IL PUNTO

Congiuntura Un ventaglio di misure a favore dello sviluppo	6
--	---

ATTIVITÀ DEL MINISTERO

La riorganizzazione del Ministero Una struttura al passo con i tempi	10
Informazione del consumatore La guida alle emissioni di CO₂ delle auto	19
Piano triennale per lo sviluppo I provvedimenti approvati nei primi sei mesi	22

PREZZI

Attività del Garante Tariffe balneari a prezzi certificati verso un confronto on line	24
---	----

CONSUMATORI

Codice del consumo Codici di condotta nelle pratiche scorrette	28
Servizi assicurativi Rc-auto: nasce il preventivatore unico	33
Commissione europea Una nuova normativa sui diritti dei consumatori	35
Cncu-Regioni Consumerismo e territorio: i primi 10 anni del Cncu	38
Iniziative a vantaggio dei consumatori Progetti e nuovi finanziamenti dal Fondo Antitrust	44
Le attività del Cncu nell'ultimo semestre Energia, carovita, class action tra i temi affrontati	47
Infoconsumatori La conciliazione: uno strumento a tutela dei consumatori	54
Tutela del consumatore Class action: prospettive e sviluppi	59

MERCATO

Brevetti e marchi	
Contraffazione e pirateria: una sfida da vincere	62
Comunicazione via Internet	
Una campagna anticontraffazione per i giovani	67
Qualifiche professionali	
Il riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti all'estero	68
Ausiliari del commercio	
On line sul sito del Ministero il massimario	71
Normative comunitarie	
Direttiva servizi: rivoluzione in arrivo	72

PRODOTTI

Prema on line	
Un passo deciso verso l'eliminazione della carta	74

ATTIVITÀ NORMATIVA

Diritto europeo	
Gli impegni del Ministero nella legge comunitaria	76

DOCUMENTAZIONE

D.M. 17 novembre 2008	
I fondi Antitrust per i consumatori	78
D.L. 10 febbraio 2009 n. 5	
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi	84



Il nuovo modello organizzativo e le risposte alla crisi

L'Italia in questo contesto ha un punto di debolezza che deriva dall'entità del suo debito pubblico; ma anche punti di forza, che derivano dal ridotto indebitamento delle famiglie, dalla situazione meno esposta del sistema bancario e dalla flessibilità della sua struttura produttiva basata sulle piccole imprese

La diffusione di questo numero di *Quaderno informativo - Mercato e consumatori* avviene dopo due eventi che, pur con rilievo e importanza sicuramente diversi, hanno entrambi significativi effetti sull'attività ministeriale a favore del cittadino consumatore e delle imprese:

- l'aggravarsi della crisi economica internazionale, che ha imposto anche al Governo italiano la necessità di delineare una strategia di risposta;
- la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, con la nascita di nuove strutture dipartimentali.

A questi due temi è dedicata la parte iniziale del Quaderno. Il Ministero dello Sviluppo economico (Mse) è in prima linea nell'elaborazione e nell'attuazione dei provvedimenti imposti dalla situazione congiunturale. L'articolo introduttivo di questa pubblicazione illustra i contenuti dei provvedimenti già varati dal Governo e in particolare quelli di più diretta competenza o interesse del Mse. Supporto al sistema delle piccole e medie imprese, promozione dell'innovazione, tutela dei consumatori sono snodi fondamentali della politica anticrisi: una strategia che deve aggiornarsi di giorno in giorno per far fronte a una situazione che non ha precedenti nel dopoguerra. L'Italia in questo contesto ha un punto di debolezza che deriva dall'entità del suo debito pubblico, ma anche punti di forza, che derivano dal ridotto indebitamento delle famiglie, dalla situazione meno esposta del sistema bancario e dalla flessibilità della sua struttura produttiva basata sulle piccole imprese.

Nel quadro della riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, altro tema portante di questo numero della pubblicazione, si colloca la nascita del nuovo Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione, che aggrega tre aspetti essenziali della missione del Ministero:



- la politica industriale, il sostegno alla competitività, il supporto alle piccole e medie imprese e agli enti cooperativi;
- la tutela dei consumatori, la lotta alla contraffazione, la sorveglianza sui mercati, sui prodotti e sulla concorrenza;
- la politica commerciale internazionale e le politiche di promozione degli scambi.

A questa riorganizzazione è dedicata la seconda parte del *Quaderno*.

Il *Quaderno* riferisce poi sulle attività svolte dal Ministero in questi mesi, seguendo la tradizionale struttura che ordina il materiale nelle tre sezioni "Prezzi", "Consumatori" e "Mercato".

Tra le novità significative, il lancio della nuova banca dati che si realizzerà con la collaborazione dei gestori degli stabilimenti balneari, per consentire agli utenti di confrontare on line prezzi e servizi. Sempre sul piano dei progetti informatici in corso di realizzazione, il "preventivatore" fornirà agli utenti un confronto personalizzato sui costi delle assicurazioni auto, mentre il servizio "prema on line" eliminerà gradualmente i documenti cartacei nella comunicazione al Ministero delle informazioni e delle garanzie relative ai concorsi a premio.

Altri articoli trattano le novità relative a strumenti di tutela dei consumatori: i codici di condotta contro le pratiche scorrette, la conciliazione per superare vertenze in materia di prodotti o di servizi, i tempi e i modi in cui entrerà in vigore anche in Italia la *class action*.

Ampio spazio nella pubblicazione è anche dedicato alle attività del Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) che ha tenuto di recente, a Saint Vincent, la Nona sessione programmatica Cncu-Regioni. Sono stati discussi in particolare tre aspetti significativi: l'omogeneizzazione dei criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori a livello regionale; la tutela transfrontaliera; la prosecuzione delle liberalizzazioni con particolare riferimento al grado di implementazione delle liberalizzazioni dei servizi locali. La pubblicazione dà anche conto delle rilevanti risorse, quasi 19 milioni di euro, del Fondo derivante dalle multe Antitrust, per il 2008, destinate prevalentemente al finanziamento di nuovi progetti finalizzati all'informazione e all'assistenza a favore di consumatori e utenti.



Non manca infine l'aggiornamento sulle attività della Commissione europea in materia di consumerismo: si dà conto di una nuova proposta per agevolare gli acquisti via Internet e della Direttiva comunitaria sul mercato interno dei servizi adottata dal Parlamento europeo e in via di recepimento da parte del legislatore italiano.

La pubblicazione è corredata come sempre da una parte documentale e anche, per la prima volta, da uno specifico aggiornamento sull'attività normativa *in itinere*.

Il Quaderno è oggi editato a cura della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, che, nella nuova organizzazione del Ministero, ha accorpato due delle precedenti direzioni del soppresso Dipartimento per la regolazione del mercato: la Direzione per la concorrenza e i consumatori e la Direzione per la vigilanza e la normativa tecnica. La collocazione della nuova Direzione nell'ambito del Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione darà a questa pubblicazione l'opportunità di proporre una più ampia panoramica delle iniziative intraprese, sempre con particolare attenzione alle esigenze informative del cittadino-consumatore a cui il Quaderno è specificamente dedicato.

LUIGI MASTROBUONO

Capo del Dipartimento
per l'Impresa
e l'internazionalizzazione



editoriale



CONGIUNTURA

Un ventaglio di misure a favore dello sviluppo

Nessuno ha la bacchetta magica. Di fronte a una crisi dell'economia mondiale di dimensioni che non hanno precedenti, non esistono provvedimenti miracolosi: ogni governo deve gestire i possibili interventi sulla base della specificità delle diverse situazioni nazionali, dei vincoli di bilancio e della necessità di un coordinamento globale.

Il rischio del protezionismo

Spetta proprio all'Italia, nella sua funzione di presidente del G8 per il 2009, il compito di sovrintendere al quadro complessivo, con l'obiettivo di armonizzare le diverse politiche e anche di evitare una involuzione protezionista che farebbe arretrare il commercio mondiale di molti decenni e che tra l'altro peggiorerebbe gravemente i conti con l'estero del Paese, data l'importanza delle esportazioni nell'economia nazionale.

Luci e ombre

Il nostro Paese ha anche opportunità e vincoli propri. I vincoli scaturiscono dai conti dello Stato: l'Italia ha il debito pubblico più alto in Europa e il terzo al mondo dopo Stati Uniti e Giappone e questa difficile realtà deve essere sempre tenuta presente quando si predispongono piani d'intervento. Le opportunità nascono dal fatto che le famiglie italiane hanno comportamenti in parte diverse da quelle di altri paesi industrializzati; per esempio, sono meno indebitate e quindi meno bisognose di contrarre i consumi in momenti di crisi. Inoltre, il nostro sistema economico possiede gli anticorpi necessari per reagire alle attuali difficoltà: un sistema bancario solido, un tessuto imprenditoriale caratterizzato da una forte propensione all'*export* e dalla presenza di una miriade di piccole e medie aziende in grado di adattarsi con flessibilità ai mutamenti di scenario dei mercati.

Creare le condizioni per lo sviluppo

Naturalmente, il buon senso delle famiglie, l'intraprendenza e la buona volontà degli imprenditori da soli non bastano: occorre parallelamente creare le condizioni di contesto che consentano al sistema Italia di sviluppare al meglio le sue potenzialità. Il Governo sta sviluppando con determinazione la sua strategia, che vede nel Ministero dello Sviluppo economico (Mse) lo strumento operativo rivolto alle imprese e ai cittadini consumatori. Come afferma il ministro Claudio Scajola, "dobbiamo fronteggiare la crisi con



Due le coordinate fondamentali:
sostegno alle imprese e stimolo
ai consumi delle famiglie,
con attenzione alle necessità
dell'innovazione e dell'ambiente

razionalità, cercando di trasformare le difficili sfide che la congiuntura ci pone in opportunità per rendere il nostro sistema economico più efficiente, più moderno e più competitivo”.

A metà febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato misure di sostegno dei settori dei beni durevoli, che sono i più colpiti dall'attuale congiuntura negativa. Sono stati previsti incentivi da 1.500 a 4.000 euro per favorire il rinnovo del parco automobilistico, privilegiando i prodotti più innovativi e rispettosi dell'ambiente. Incentivi sono previsti, nella misura di 500 euro, anche per l'acquisto di motocicli e ciclomotori meno inquinanti. Sono state introdotte, inoltre, misure di sostegno all'acquisto di nuovi elettrodomestici e mobili per la casa, riconoscendo una detrazione Irpef pari al 20% della spesa. Si tratta di misure dirette a rilanciare la domanda, salvaguardare l'occupazione, orientare i consumi su prodotti più efficienti e compatibili con l'ambiente. Queste misure, che si autofinanziano in larga parte attraverso l'aumento del gettito Iva, dovrebbero produrre un minor ricorso alla cassa integrazione che, secondo gli esperti, può valutarsi in ben 500 milioni di euro nel 2009. Ciò significa che migliaia di lavoratori vedranno tutelato il proprio posto di lavoro e il loro tenore di vita senza dover ridurre i consumi, con un vantaggio indiretto anche per altri settori economici, dall'alimentare al tessile-abbigliamento, al grande settore dei servizi.

La ricetta del Governo è proprio questa: stimolare i consumi per sostenere la produzione e scongiurare i licenziamenti. Sul fronte delle imprese si attendono positivi risultati anche dall'introduzione della nuova fiscalità di distretto – che permetterà alle imprese piccole e medie di optare per un più favorevole regime Ires – e dalla riduzione dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili d'impresa. Tutte queste misure si aggiungono ai primi provvedimenti anticrisi adottati nei mesi scorsi, con i quali il Governo ha già provveduto ad allentare la stretta creditizia, rilanciare la domanda pubblica, rafforzare gli ammortizzatori sociali necessari per contrastare situazioni di crisi.

Gli incentivi per il rilancio della domanda



I provvedimenti in favore delle imprese



Gli interventi infrastrutturali

È stata raggiunta un'intesa con le Regioni, che consentirà di destinare ulteriori 8 miliardi di euro ad azioni di sostegno del reddito e di politica attiva del lavoro. Ha affermato di recente Scajola: "Siamo intervenuti utilizzando al meglio le risorse disponibili, concentrando a favore delle famiglie e delle imprese più esposte alle conseguenze della crisi, nel rispetto rigoroso dei vincoli di bilancio". Ma la strategia di sviluppo del Governo non si limita alle misure anticongiunturali: è stato messo a punto anche un vasto programma di interventi strutturali destinati a rilanciare la competitività del sistema produttivo. Per dotare il Paese di un appropriato apparato infrastruttu-



rale, materiale e immateriale, il Cipe ha sbloccato oltre 7 miliardi di euro, che vanno a definire il piano complessivo per le opere pubbliche.

Sono in previsione, inoltre, investimenti per 45 miliardi complessivi, di cui 27 regionali e 18 delle amministrazioni centrali. Si tratta di programmi relativi a settori di grande rilevanza, come l'ambiente e la protezione civile, l'edilizia scolastica, l'edilizia carceraria, la sicurezza, la sanità, l'innovazione tecnologica, la bonifica e reindustrializzazione dei siti industriali degradati, la banda larga, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'agricoltura e i beni culturali. L'insieme di

tutti questi investimenti contribuirà ad ampliare e migliorare i servizi a disposizione delle imprese e dei cittadini: lo spostamento di persone e merci sarà reso più agevole, mentre l'utilizzo della banda larga permetterà di valorizzare al meglio le potenzialità del commercio elettronico per offrire servizi innovativi e conquistare quote di mercati altrimenti non raggiungibili.

Il sostegno all'innovazione

Una efficace politica di rilancio della competitività non può prescindere dal sostegno dell'innovazione, indispensabile per affrontare le nuove sfide dell'economia globalizzata. Per rispondere a questa necessità, il Governo ha dato concreta attuazione al programma "Industria 2015", che ha già assegnato 380 milioni a progetti innovativi presentati da imprese, università e centri di ricerca: 180 milioni di euro ai 25 progetti vincitori del bando "Mobilità sostenibile", presentati da circa 250 imprese, e 200 milioni ai 30 del bando "Efficienza energetica", presentati da oltre 260 imprese, di cui circa il 50% di piccole e medie dimensioni. In primavera saranno erogati anche i 190 milioni di euro destinati al bando sul "Made in Italy", al quale hanno partecipato 3.000 imprese e 1.000 centri di ricerca. I futuri bandi potranno contare su una dotazione aggiuntiva di 1,1 miliardi di euro.

La promozione dell'export

Accanto all'innovazione, l'azione del Governo si concentra anche sul sostegno all'*export*, uno dei motori trainanti per la crescita del Paese. Nonostante le difficoltà del 2008, le esportazioni italiane hanno chiuso con un incremento superiore al 4% (pari a 13,5 miliardi di euro aggiuntivi), un risultato che può ritenersi confortante nell'attuale contesto di crisi. Occorre, tuttavia, fronteggiare le nuove tentazioni

protezioniste che stanno emergendo in molti paesi partner e, a questo scopo, il Governo ha adottato un piano di promozione commerciale straordinario, che intensificherà l'azione promozionale nei mercati tradizionali e farà conoscere e apprezzare il *made in Italy* anche nei paesi che hanno maggiori prospettive di crescita (Sud Mediterraneo e Golfo).

L'azione del Governo a sostegno delle piccole e medie imprese ha già prodotto una decisiva riduzione degli oneri amministrativi e burocratici: ne sono una prova tangibile la sostituzione di libri matricola e libri paga con un unico "Libro del lavoro"; la semplificazione della disciplina del contratto a termine; lo snellimento delle norme sull'orario di lavoro e la prossima attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive che – con l'ausilio della rete camerale – fungerà da interlocutore e alleato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Già da questa estate, infine, saranno operativi i benefici previsti per le imprese operanti nelle zone franche urbane che sono state istituite in 22 aree. Si tratta di incentivi, agevolazioni fiscali e previdenziali per una cifra pari a 50 milioni l'anno che, come l'esperienza francese dimostra, contribuiranno a contrastare la disoccupazione e il disagio sociale.

Il 18 marzo è infine fissata la riunione di insediamento del Tavolo di iniziativa per le piccole e medie imprese, con l'obiettivo di dare piena operatività ai principi guida dello *Small Business Act* europeo e creare un ambiente più favorevole all'attività imprenditoriale. Il ministro Scajola ha firmato il decreto che recepisce il pacchetto di proposte della Commissione europea per la valorizzazione e il rilancio delle aziende di minori dimensioni, affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese, dall'accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all'innovazione tecnologica, dall'efficienza energetica all'ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle Pmi alle commesse pubbliche. Al Tavolo parteciperanno i Presidenti di tutte le categorie delle piccole e medie imprese e i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell'Economia, Funzione pubblica, Ambiente, Semplificazione, Regioni e Politiche comunitarie, della Conferenza delle Regioni, di Province, Comuni, Camere di commercio e del sistema bancario. "Il Tavolo di iniziativa per le Pmi – ha detto Scajola – è il luogo istituzionale in cui concordare e monitorare, in raccordo con l'Europa, interventi immediati e concreti per sostenere le aziende di minori dimensioni che soffrono particolarmente gli effetti della crisi economica internazionale".

La strategia anticrisi non si esaurisce certamente con queste misure e dovrà essere integrata e corretta *in itinere*, sulla base dell'evoluzione congiunturale. Ma di certo resteranno ferme le due coordinate fondamentali sui cui opera il Mse: sostegno alle imprese, soprattutto a quelle piccole e medie, e stimolo ai consumi delle famiglie, con attenzione alle necessità dell'innovazione e dell'ambiente.

Ridotti gli oneri burocratici

Sulla rampa di lancio le iniziative per le Pmi





LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Una struttura al passo con i tempi

di GIOVANNA DI CAPUA

Il nuovo Ministero dello Sviluppo economico (Mise), che ora comprende Attività Produttive, Commercio internazionale, Comunicazioni e Politiche di coesione, si pone come l'amministrazione di riferimento per settori portanti dell'economia in relazione alle strategie di sviluppo relative a imprese, commercio, energia, risorse minerarie, comunicazioni, internazionalizzazione e consumatori.

per ulteriori informazioni
giovanna.dicapua@sviluppoeconomico.gov.it

L'intervento di razionalizzazione della nuova struttura ministeriale mira a raggiungere rilevanti risultati:

- la coerente riconduzione a una sola unità delle tre strutture organizzative costituite dagli ex ministeri delle Attività produttive, del Commercio estero e delle Comunicazioni;
- la creazione di sinergie tra le diverse politiche di sviluppo rientranti nella competenza del Ministero;
- la più efficiente allocazione delle risorse, in modo da ottenere risparmi che possano essere impiegati per potenziare e rendere più incisiva l'azione di sostegno alla crescita.

L'integrazione delle varie strutture in un'unica "mission", ottimizza gli strumenti necessari per gestire in sinergia fattori fondamentali per la crescita economica del Paese: la promozione degli investimenti, l'innovazione, l'energia, le nuove tecnologie della comunicazione e l'internazionalizzazione.

Questo nuovo modello organizzativo è di recente diventato operativo, con il varo del Regolamento di riorganizzazione (D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, di seguito Regolamento) e del Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo economico (D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198), pubblicati nella G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008.

Le nuove competenze

La nuova articolazione del Ministero ottimizza l'esercizio delle politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici, facilita la realizzazione delle politiche nei distretti industriali, incentiva lo sviluppo per l'innovazione tecnologica e per gli interventi di reindustrializzazione e riconversione dei settori di aree industriali colpite da crisi.

Inoltre, la struttura favorisce politiche di sviluppo industriale per le piccole e medie imprese; provvede all'elaborazione delle linee di politica energetica di rilievo nazionale; coordina le attività connesse

La rapidità con cui si è realizzato il riassetto, operato in meno di sei mesi, risponde prontamente alle istanze di efficienza dei cittadini e delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

agli interventi di programmazione nazionale-regionale nei settori energetico-minerario e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica.

Il Ministero dello Sviluppo economico attua gli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate, mediante azioni in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica.

Il Ministero infine, si occupa di servizi di telecomunicazioni, servizi postali, commercio internazionale, promozione e tutela della proprietà industriale, monitoraggio e azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione e tutela della proprietà intellettuale e dei diritti dei consumatori e utenti.

La nuova struttura ministeriale può contare così su procedure più snelle e promette risparmi, a regime, di 30 milioni di euro grazie alla riduzione di organici, uffici e sedi distaccate.

Per garantire l'assegnazione organica dei compiti provenienti dai precedenti assetti, l'articolo 1 del Regolamento conferma la struttura dipartimentale del Ministero.

L'articolazione dei dipartimenti è contenuta nell'articolo 2 del Regolamento, che ne definisce gli obiettivi e gli strumenti a disposizione. Nell'assegnazione delle competenze a ciascun Dipartimento ci si è ispirati a criteri di massima funzionalità per poter garantire l'integrazione fra le strutture risultanti dal riassetto. Il risultato finale è il coordinamento fra tutti gli uffici, inclusi quelli nei quali sono confluite le competenze dei soppressi Ministeri del Commercio internazionale e delle Comunicazioni.

Il coordinamento dei dipartimenti è garantito dall'attività della Conferenza permanente dei Capi dei dipartimenti che, oltre alle competenze sulle questioni comuni di particolare rilievo, ha poteri di impulso verso il Ministro ed elabora – tra le altre cose – linee e strategie generali in materia di coordinamento delle attività ispettive (articolo 2, comma 2).

Ecco il nuovo assetto del Ministero come risultante dal Regolamento:

- **Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione**
- **Dipartimento per l'energia**
- **Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica**
- **Dipartimento per le comunicazioni**

**Un'organizzazione
più asciutta
ed efficiente**

attività



Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

La nuova articolazione del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione è contenuta nell'articolo 3 del Regolamento, che ne disegna le competenze: promozione della competitività e del corretto funzionamento del mercato; promozione dell'internazionalizzazione delle imprese; tutela e sviluppo della proprietà industriale e intellettuale; lotta alla contraffazione e tutela dei diritti di consumatori e utenti.

Compiti, funzioni e poteri operativi sono svolti, ciascuno per le proprie competenze, dalle seguenti direzioni generali:

- 1. Direzione generale per la politica industriale e la competitività;**
- 2. Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi;**
- 3. Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;**
- 4. Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;**
- 5. Direzione generale per la politica commerciale internazionale;**
- 6. Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.**

L'articolo 3, comma 3 del Regolamento dispone che alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operi il Nucleo di esperti di politica industriale (ex articolo 3 legge 140/99).



Direzione generale per la politica industriale e la competitività. Gli ambiti di azione della nuova struttura di questa Direzione sono definiti dall'articolo 4 del Regolamento. In particolare la Direzione è competente in materia di:

- ▶ politiche industriali e di sviluppo della competitività;
- ▶ programmazione, gestione e coordinamento delle risorse finanziarie della politica regionale unitaria in materia di competitività;
- ▶ azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti che gestiscono aiuti di stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese e le politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione.

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi. L'articolo 5 del Regolamento disegna le funzioni e i compiti della Direzione nei seguenti ambiti:

- ▶ promozione in materia di politiche anticontraffazione;
- ▶ segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;
- ▶ gestione del call center e dell'indirizzo di posta elettronica dedicato;
- ▶ gestione dell'attività inerente ai destinatari anticontraffazione;
- ▶ analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative;
- ▶ attività di raccordo con le altre Direzioni generali, con le forze di polizia, Agenzia delle dogane e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella contraffazione.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi è posto alle dirette dipendenze del

Direttore generale che lo rappresenta all'esterno (articolo 5, comma 2).

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Svolge i compiti del Ministero in materia di promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche di mercato, nonché di sicurezza e qualità dei prodotti e vigilanza sugli enti di formazione tecnica e di accreditamento, compresa la vigilanza amministrativa sulle manifestazioni a premio. L'articolo 6 del Regolamento ne definisce gli ambiti:

- ▶ promozione della concorrenza anche in ambito comunitario e internazionale;
- ▶ monitoraggio dei prezzi e delle tariffe;
- ▶ servizi assicurativi;
- ▶ qualità dei prodotti e dei servizi, formazione tecnica e vigilanza sugli enti di formazione;
- ▶ rapporti con il sistema delle Camere di commercio e del Registro delle imprese;
- ▶ tutela dei consumatori.

Spetta alla Direzione anche il compito di supporto e segreteria del Consiglio nazionale dei consumatori e utenti.

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi. Svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti definiti dall'articolo 7 del Regolamento:

- ▶ politiche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato;
- ▶ promozione e sviluppo del movimento cooperativo e gestioni commissariali;
- ▶ scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative;
- ▶ gestione degli albi delle società cooperative nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Direzione generale per la politica commerciale internazionale. Si occupa in particolare di promuovere la politica commerciale e internazionale. Provvede tra l'altro (articolo 8 del Regolamento):

- ▶ a elaborare azioni e indirizzi di politica commerciale volti a migliorare l'accesso a prodotti, servizi e investimenti italiani nei mercati esteri;
- ▶ a elaborare e negoziare accordi multilaterali in materia commerciale negli ambiti Omc, Ocse e Unctad (e altre organizzazioni internazionali legate al commercio internazionale);
- ▶ a iniziative nei paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero;
- ▶ ad attivare gli strumenti comunitari antidumping, antisovvenzione e clausole di salvaguardia;
- ▶ a valorizzare e tutelare il *Made in Italy*, le indicazioni geografiche e la proprietà intellettuale.

Direzione generale per la politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. La competenza di questa Direzione è legata alle funzioni





di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese; in particolare come previsto dall'articolo 9 del Regolamento, prevede:

- ▶ alla stipula e alla gestione di accordi e intese con Regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, università e parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
- ▶ alla partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, comprese le esposizioni universali;
- ▶ al coordinamento e all'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e all'attività degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione;
- ▶ alla programmazione e gestione dei fondi comunitari in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo delle aree sottosviluppate, nell'ambito del quadro strategico e nazionale 2007-2013.

Dipartimento per l'energia

L'energia è tra i fattori cruciali per rilanciare la crescita e la competitività. In quest'ottica il nuovo Regolamento ha implementato la struttura organizzativa elevandola al rango di Dipartimento, che coordina 3 direzioni generali per attuare tutti i compiti relativi alla politica energetica e mineraria del Paese (articolo 10 del Regolamento). A tal fine spetta al Dipartimento il compito di definire obiettivi, indirizzi e strumenti per l'attuazione di tali politiche, con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia. Nell'attuazione delle politiche energetiche dovranno essere posti in primo piano i temi legati alla promozione della competitività, allo sviluppo energetico sostenibile e all'innovazione tecnologica.

Il Dipartimento si articola nelle seguenti Direzioni generali (articolo 10, comma 2):

- 1. Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;**
- 2. Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;**
- 3. Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.**

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. La Direzione opera nei seguenti ambiti, definiti dall'articolo 11 del Regolamento:

- ▶ linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
- ▶ funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia (Direzione Unmig);
- ▶ relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;
- ▶ definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale, per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie in acque internazionali.

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche. Il Regolamento attribuisce a questa

Direzione il compito di elaborare strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale e di operare nei seguenti ambiti, come previsto dall'articolo 12:

- ▶ rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia e con organismi internazionali;
- ▶ garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- ▶ vigilanza in materia di scorte energetiche e strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
- ▶ accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia.

Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. La Direzione è competente in materia di indirizzo e direttiva per

l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico; in particolare opera nei seguenti ambiti, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento:

- ▶ produzione, trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
- ▶ gestione dei materiali radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dismessi;
- ▶ sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;
- ▶ promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta.



Al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica spettano compiti di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio, nel contesto di una politica regionale unitaria (articolo 14 del Regolamento). Inoltre, il Dipartimento ha poteri di istruttoria per le deliberazioni del Cipe, nelle materie di competenza, e attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.". Provvede ai relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nelle seguenti Direzioni generali (articolo 14, comma 2 del Regolamento):

- 1. Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;**
- 2. Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;**
- 3. Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.**

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

**Dipartimento
per lo sviluppo
e la coesione
economica**

attività

**Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria.**

Svolge la funzione di coordinamento e di definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive Cipe e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale. Essa provvede tra l'altro (articolo 14 del Regolamento):

- ▶ all'istruttoria e alla partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
- ▶ all'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
- ▶ alla promozione e verifica dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali;
- ▶ alla promozione e al coordinamento delle azioni innovative comunitarie, relativamente a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari.

Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale. Svolge funzioni di coordinamento e definizione delle iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare – secondo le direttive del Cipe – con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le ulteriori competenze attribuite a questa direzione ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, sono le seguenti:

- ▶ programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale attraverso strumenti negoziali, in particolare per quelli finanziati dal Fas;
- ▶ attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di attuazione;
- ▶ proposte normative relative al Fas e istruttoria delle deliberazioni di riparto e assegnazione Fas da parte del Cipe;
- ▶ programmazione finanziaria del Fas, verifica avanzamenti finanziari e gestione contabile del Fas.

Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

La competenza di questa Direzione è legata, principalmente, alla gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività. Il Regolamento ne definisce i seguenti ambiti (all'articolo 17):

- ▶ contrattazione programmata e politiche degli incentivi;
- ▶ gestione degli strumenti di incentivazione per l'innovazione tecnologica e di promozione dei programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca applicata e la gestione dei relativi interventi;
- ▶ attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area);
- ▶ direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolati e di sostegno alle imprese, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme e convenzioni.

La nuova articolazione del Dipartimento per le comunicazioni è contenuta nell'articolo 18 del Regolamento, che ne stabilisce le competenze e le funzioni in materia di promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comunicazioni; di rilascio dei titoli abilitativi; nonché di attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Il Regolamento affida a questo Dipartimento l'attività di supporto alla vigilanza del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni (articolo 18, comma 1 del Regolamento).

Il Dipartimento si articola nelle seguenti Direzioni generali (articolo 18, comma 2):

- 1. Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;**
- 2. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;**
- 3. Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.**

Sono inoltre affidati compiti di consulenza tecnica (articolo 18, comma 5) ai seguenti organi:

- a. il Consiglio superiore delle comunicazioni;**
- b. la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;**
- c. la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.**

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico. Nell'ambito delle funzioni di pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, la Direzione si occupa, in particolare, dell'aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dell'attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale e internazionale. Essa provvede tra l'altro (articolo 19 del Regolamento):

- ▶ alla notifica delle reti e delle orbite satellitari e al controllo delle emissioni radioelettriche;
- ▶ alla omologazione e immissione sul mercato degli apparati di rete;
- ▶ a collaborare con le autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
- ▶ alla individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica a uso privato.

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione. Esercita i compiti del Ministero in materia di comunicazione elettronica e radiodiffusione, svolgendo principalmente le sue funzioni nei seguenti ambiti (articolo 20 del Regolamento):

- ▶ stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
- ▶ studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione;
- ▶ partecipazione all'attività internazionale;
- ▶ disciplina di regolamentazione per i settori

Dipartimento per le comunicazioni





delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

- ▶ sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche e rapporti in merito con organismi nazionali e internazionali.

Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.

Svolge le funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero. Tra i suoi compiti (articolo 21 del Regolamento):

- ▶ regolazione dei mercati postali;
- ▶ partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali, nonché attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie e all'adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi;
- ▶ determinazione delle tariffe dei servizi e promozione della concorrenza nei mercati postali;
- ▶ monitoraggio, controllo e verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio postale universale e coordinamento degli ispettorati territoriali.

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. All'Istituto, disciplinato dall'articolo 22 del Regolamento, sono attribuite le competenze in materia di studi, ricerche e sperimentazioni per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (Ngn), della sicurezza delle reti e della qualità del servizio. Inoltre, opera nei seguenti ambiti:

- ▶ progetti di rilevanza nazionale e internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza;
- ▶ studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico;
- ▶ organismo di certificazione (Ocsi) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali;
- ▶ tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni e sicurezza informatica di sistemi e prodotti.

Ufficio per gli affari generali e per le risorse

Il nuovo Regolamento istituisce l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, di livello dirigenziale generale, di natura non dipartimentale. L'Ufficio elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata. L'Ufficio, inoltre, sovrintende all'attività comune di acquisizione di beni e servizi, direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento e all'amministrazione del personale (articolo 23 del Regolamento).

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

La guida alle emissioni di CO₂ delle auto

di EMILIO ROSSILLO

Il cambiamento climatico, unito alla crisi economica, sta modificando la nostra vita e pone sfide che fino a pochi anni fa non erano state previste o sembravano ipotesi riferite a un futuro lontano.

In particolare è evidente la necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica, considerate ormai dalla comunità scientifica internazionale le principali responsabili del riscaldamento globale in atto, attraverso il meccanismo noto come “effetto serra”.

Per tale motivo l'Unione europea si è fatta promotrice del protocollo di Kyoto per la riduzione mondiale delle emissioni.

Nell'ambito della sua attuazione, anche i trasporti devono fare la propria parte, sebbene il loro contributo alle emissioni sia stimato come inferiore a quello di altri produttori quali le industrie (20,9% del totale secondo dati nazionali del 2005). L'Unione europea ha perciò stipulato un accordo volontario con le case automobilistiche, tendente a ridurre la quantità media di emissioni di anidride carbonica da parte delle autovetture nuove, portandole entro il 2008 a raggiungere la soglia di 140 grammi per chilometro percorso. Purtroppo questo obiettivo si è rivelato difficile da raggiungere e nel dicembre 2007 la Commissione europea ha proposto un Regolamento che rendesse cogenti tali obblighi per i costruttori che vendono automobili sul mercato europeo. Con alcune modifiche, il regolamento è stato approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2008.

Gli obiettivi previsti dal Regolamento, peraltro, sono riferiti agli anni successivi, con varie tappe a partire dal 2012 fino all'obiettivo finale di 95 g/km nel 2020.

Parallelamente all'accordo, è stato previsto da una direttiva europea un meccanismo di informazione che renda disponibili al consumatore i dati sulla quantità di anidride carbonica prodotta da ogni modello di auto in vendita; l'obiettivo è quello di favorire la formazione di una coscienza ecologica anche da parte degli acquirenti di auto. A tal fine sono previsti obblighi informativi per i rivenditori e la pubblicazione, in ogni Paese europeo, di una

per ulteriori informazioni
emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it

Il contributo dei trasporti



Informare gli automobilisti



guida annuale al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica. Questa deve riportare i valori dei principali cicli di consumo e di emissioni per g/km di ogni modello in vendita a una certa data.

Gli enti competenti

Nel nostro paese l'ente competente alla sua pubblicazione è il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con i ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti.

La prima esperienza di comunicazione risale al 2004, per corrispondere alle richieste della Commissione europea.

Nel 2007 la Direzione generale competente per la tutela dei consumatori ha ripreso l'attività, che è stata articolata in due fasi: una di rilevazione – condotta con la collaborazione delle case automobilistiche – e una di verifica. L'espletamento di quest'ultima fase ha richiesto un notevole tempo per la disomogeneità di alcuni dei dati forniti; l'attività è stata poi continuata dalla nuova Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica – sempre nell'ambito del Dipartimento per la regolazione del mercato – che ha portato a compimento il lavoro.

I contenuti della guida

Oltre all'indicazione dei consumi e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 31 marzo 2008, la guida contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio.

Una menzione speciale viene poi riservata a quei modelli che ottengono gli stessi risultati mediante alimentazione "bifuel" (con utilizzo di metano), oppure con propulsione ibrida (motore a benzina più motore elettrico).

Consigli per l'ambiente e il risparmio

Vengono poi forniti consigli agli automobilisti per una guida eco-compatibile, con suggerimenti utili anche dal punto di vista della sicurezza stradale e dell'economicità. I consigli sono utili anche per limitare l'inquinamento da gas di scarico, che è un problema diverso da quello delle emissioni di anidride carbonica, ma a esso collegato (un'automobile più piccola e più efficiente produce minori emissioni di entrambi i tipi).

In tal modo il Ministero dello Sviluppo economico cerca di contribuire a un comportamento più virtuoso da parte degli automobilisti, con ricadute positive sia sull'ambiente che sulla sicurezza, e con effetti positivi anche sull'economia.

Un cambio di paradigma

Qui viene in risalto l'ulteriore sfida portata dapprima dall'eccezionale aumento del prezzo del petrolio, e successivamente dalla crisi recessiva che ha colpito l'economia mondiale. L'adozione di stili di vita meno dispendiosi e inquinanti non è più una scelta del singolo cittadino, legata a una maggiore o minore coscienza ecologica, ma una necessità del Paese e, nel medio e lungo termine, un vantaggio per tutti.

Non a caso nei nuovi programmi di incentivazione all'industria del

Ministero spiccano i bandi relativi all'efficienza energetica e alla mobilità sostenibile, entrambi obiettivi coerenti con una strategia economico-ambientale di cui la guida è un piccolo, ma importante tassello.

Per diffondere la guida, soprattutto fra i rivenditori di automobili,



è stata avviata una campagna informativa con la stampa di 35.000 copie in formato ridotto e l'invio di tre copie di essa a tutti i concessionari e alle Camere di Commercio, nonché ad alcuni enti ed operatori del settore. In un comunicato del dicembre 2008 il ministro Scajola ha sottolineato il valore dell'iniziativa, anche dal punto di vista del risparmio di carburante.

La guida è disponibile e può essere scaricata liberamente dal sito Internet del Ministero dello Sviluppo

economico, all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it, nell'Area tematica Consumatori, alla sezione Studi ed Approfondimenti.

È inoltre possibile richiedere un numero limitato di copie all'Ufficio competente.

attività



PIANO TRIENNALE PER LO SVILUPPO

I provvedimenti approvati nei primi sei mesi

Il Piano Triennale per lo sviluppo 2009-2011 si è tradotto nei seguenti provvedimenti normativi: il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), il Disegno di legge n. 1195, già approvato dalla Camera il 4 novembre 2008 e nel documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) per gli anni 2009-2013.

A sei mesi dalla presentazione del Piano, è possibile tracciare un primo bilancio dei progressi finora conseguiti nell'attuazione delle misure previste. Ecco in sintesi quanto realizzato finora nei vari settori.

Nuova strategia energetica nazionale. Per ridurre i costi e salvaguardare l'ambiente sono state varate misure e stipulati accordi per il rilancio dell'energia nucleare, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica.

Luce e gas: bonus fino a 150 euro l'anno. È stata approvata la misura volta al sostegno del reddito, della quale potranno usufruire:

- due milioni di famiglie in stato di disagio o con 4 o più figli;
- i malati che necessitano di terapie ad alto consumo energetico.

Infrastrutture energetiche. È stato aperto a Rovigo il primo nuovo terminale di rigassificazione e avviata a Civitavecchia la più moderna centrale a carbone d'Europa.

Piccole e medie imprese. Con il rifinanziamento del Fondo di garanzia fino a 600 milioni di euro, le piccole medie imprese italiane avranno più garanzie nell'accesso al credito.

Industria 2015. Stop alla distribuzione a pioggia degli incentivi. Premiato chi eccelle. 570 milioni di euro a progetti di innovazione industriale nei settori dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile e del *Made in Italy*.

Zone franche. 50 milioni di benefici fiscali a 22 Comuni di almeno 25mila abitanti che abbiano registrato un tasso di disoccupazione pari almeno al 7%.

Contratti di programma. Per rilanciare la produttività e creare nuova occupazione nel Centro Sud verranno mobilitati 700 milioni di euro di investimenti pubblico-privati.

Distretti produttivi e Reti d'impresa. Alle imprese che si aggregano in rete verranno concesse semplificazioni procedurali e agevolazioni fiscali, così da rilanciarne il ruolo e sostenere lo sviluppo industriale del futuro.

Internazionalizzazione delle imprese. Gli interventi per sostenere le imprese italiane all'estero riguardano:

- la costituzione di una cabina di regia per la razionalizzazione delle missioni all'estero; per consentire una minore dispersione; per un miglior utilizzo delle risorse e una migliore conoscenza delle nostre imprese nel mondo;
- l'avvio nel 2009 di un piano straordinario di promozione e comunicazione per il *Made in Italy*.

Grandi imprese in crisi. È stata varata una razionalizzazione normativa che consentirà:

- una maggiore flessibilità dello strumento;
- di rispondere alle esigenze del mondo produttivo;
- di corrispondere agli indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato.

Telecomunicazioni. 800 milioni di euro per incentivare lo sviluppo nel Paese della rete a banda larga. La nuova infrastruttura coprirà il 60-70% del territorio nazionale.

Contraffazione. Misure di contrasto più severe che prevedono l'innalzamento della pena detentiva e l'inasprimento delle sanzioni.

Liberalizzazioni. Per gli impianti di distribuzione del carburante spariscono i vincoli di distanza minima, i parametri numerici e i limiti all'abbinamento *oil* e non *oil*. Lo scopo del provvedimento è di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore.

Ministero. I costi di funzionamento della struttura verranno ridotti del 20% per una maggiore efficienza:

- l'accorpamento allo Sviluppo economico dei ministeri del Commercio internazionale e di quello delle Comunicazioni;
- la razionalizzazione della pianta organica e il taglio delle sedi superflue.

attività





ATTIVITÀ DEL GARANTE

Tariffe balneari a prezzi certificati verso un confronto on line

di CLAUDIO DELLA VENTURA

Consultare la mappa delle strutture ricettive presenti su tutto il territorio costiero del Belpaese, per scegliere la località di villeggiatura anche in base ai servizi e alle tariffe applicate dai gestori degli stabilimenti balneari che vi operano. È l'iniziativa allo studio del Garante per la sorveglianza dei prezzi, che la scorsa estate ha dato una prima risposta alle numerose segnalazioni ricevute dai consumatori sui prezzi praticati per il noleggio di lettini e ombrelloni e per l'utilizzo degli spazi costieri affidati in concessione agli operatori.

Il primo protocollo d'intesa

Il primo passo verso la pubblicità dei servizi e la riduzione dei prezzi è stata la convocazione – il 25 luglio 2008 – di un Tavolo di confronto sull'andamento dei prezzi praticati dai gestori degli stabilimenti balneari, che ha portato alla sigla, a distanza di pochi giorni (il 29 luglio), del protocollo d'intesa tra Garante per la sorveglianza dei prezzi e i rappresentanti di alcune associazioni di categoria (Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti, Assobalneari-Feder-turismo-Confindustria e Oasi-Confartigianato) presente il rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Pomeriggio convenienza” è il logo che hanno esibito – dalla sigla dell'accordo fino alla fine della stagione – gli operatori che hanno aderito all'iniziativa di ridurre della metà le tariffe sui servizi offerti nelle ore pomeridiane. Ma la *moral suasion* nei confronti delle associate affinché aderissero a queste e ad altre iniziative promozionali non è l'unico impegno che le associazioni del Protocollo hanno assunto nei confronti del Garante.

Il secondo protocollo d'intesa

Per non arrivare impreparati alla prossima stagione balneare, le stesse associazioni hanno infatti prestato la loro disponibilità a collaborare al gruppo di analisi delle componenti strutturali dei prezzi praticati dai gestori degli stabilimenti. Dagli studi condotti è così emersa l'assenza, a oggi, di una banca dati contenente informazioni su caratteristiche, servizi e listini prezzi delle strutture presenti sulle costiere del Belpaese. Le uniche iniziative in tal senso sono quelle promosse da realtà locali. È il caso della Camera di commercio della provincia di Livorno, che ha messo a disposizione sul proprio sito Internet la mappatura delle tariffe praticate l'anno

ONLINE



Un nuovo protocollo d'intesa, sottoscritto il 27 gennaio, prevede l'impegno delle organizzazioni dei gestori degli stabilimenti a collaborare a un data base nazionale

scorso dagli stabilimenti balneari del territorio. Sulla falsariga di questa e di altre iniziative virtuose, è nata l'idea di raccogliere i dati relativi ai servizi offerti su tutto il territorio nazionale e di renderli consultabili e confrontabili sul sito www.osservaprezzi.it del Ministero dello Sviluppo economico. Dopo aver esaminato gli aspetti tecnici legati alla realizzazione del sistema informativo, il gruppo ha così dato vita a un nuovo protocollo d'intesa – sottoscritto il 27 gennaio – con l'impegno, da parte delle organizzazioni, a promuovere l'iniziativa presso gli associati.

Chi aderirà avrà accesso diretto al database, potendo così inserire e modificare i dati relativi a prezzi e servizi offerti presso la propria struttura.



Ecco le quattro fasi di attività, nelle quali si svilupperà il progetto:

Le fasi di attività

1. Raccolta delle informazioni. Le comunicazioni relative agli stabilimenti balneari hanno come oggetto:

- ▶ nome;
- ▶ indirizzo e-mail;
- ▶ elenco ragionato dei servizi standard – e dei relativi prezzi – e dei servizi aggiuntivi che rientrano fra le fattispecie indicate dal gruppo di lavoro.

2. Progettazione e realizzazione del modulo software. Il ministero dello Sviluppo economico cura la progettazione e la gestione del sistema informativo con il supporto dell'Istituto per la promozione industriale. L'applicazione è sviluppata attraverso un modulo disponibile sul sito www.osservaprezzi.it dedicato all'acquisizione, registrazione, visualizzazione e restituzione delle informazioni sui prezzi praticati sul territorio italiano, con dettaglio geografico della localizzazione delle strutture balneari.

La progettazione e la realizzazione del modulo software del sistema informativo può sintetizzarsi nelle seguenti fasi:

- analisi dei requisiti;
- configurazione dell'ambiente di sviluppo;
- implementazione della struttura relazionale del database;
- implementazione del modulo di *back office*;



- generazione delle utenze nel database;
- implementazione del modulo di *front end*;
- configurazione dell'ambiente di produzione;
- *deployment* del sistema informativo;
- adattamento e utilizzo del servizio *open source* di mappe Gis *Open Street Map*.

Successivamente avverranno la raccolta e l'organizzazione delle informazioni di base trasmesse dalle associazioni di categoria. Si passerà infine alla fase di trasmissione – via e-mail – delle credenziali per l'accesso al portale, necessarie per l'inserimento dei dati strutturali e dei listini prezzi praticati, che rimarranno sotto la responsabilità dei singoli gestori.

3. Inserimento dei dati strutturali e dei listini dei prezzi praticati, a cura dei gestori degli stabilimenti balneari.



I gestori degli stabilimenti balneari, dopo essersi collegati al portale www.osservaprezzi.it, e aver effettuato il login con le proprie credenziali, potranno inserire e successivamente modificare le informazioni relative ai servizi offerti. Ecco i dati di base che andranno inseriti:

- ▶ denominazione dello stabilimento balneare;
- ▶ indirizzo, numero di telefono, e-mail, ed eventuale sito Internet della struttura;
- ▶ data di apertura e chiusura attività stagionale (con specifica dell'inizio e della fine dell'alta e bassa stagione);
- ▶ orari giornalieri dei diversi servizi offerti;
- ▶ coordinate WGS 84 della struttura (coordinate satellitari per la rappresentazione del sistema informativo territoriale Gis);
- ▶ immagine dello stabilimento balneare;
- ▶ descrizione sconti e riduzioni per giorni feriali, famiglia, pomeriggio, bambini, altro;
- ▶ descrizione dei pacchetti promozionali;
- ▶ inserimento del livello dei prezzi dei servizi standard offerti.

Nella apposita sezione del portale www.osservaprezzi.it, i gestori potranno altresì compilare i campi relativi ai servizi aggiuntivi offerti. Ecco alcuni esempi:

- ▶ certificazioni ambientali e di qualità;
- ▶ dotazioni dello stabilimento (ad esempio metri lineari spiaggia numero di cabine, docce, bagni, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, parcheggi, eccetera);



- ▶ servizi e attività aggiuntive offerte dalla struttura e relativo listino prezzi (ad esempio WiFi, area ristoro, attività sportive, area gioco bambini, SPA, lingue, eccetera).

4. Messa on line della Sezione Informativa sul sito www.osservaprezzi.it. La consultazione dei dati, cui sarà possibile accedere in forma anonima, sarà semplificata grazie al raggruppamento dei dati sotto le seguenti voci: livello di prezzo, nome dello stabilimento, localizzazione geografica, servizio offerto.

Esempi di consultazione dei dati senza elaborazioni Gis:

- a. consultazione dei listini prezzi per stabilimento balneare;
- b. consultazione dati per fascia di prezzo in funzione della regione o della provincia scelta;
- c. consultazione del prezzo in funzione del servizio standard cercato;
- d. consultazione delle strutture disponibili in riferimento anche alla regione R, provincia P, o comune C.

Esempi di consultazione dei dati con elaborazioni Gis:

- a. cartina Italia, o della regione, o della provincia, con tutti gli stabilimenti balneari rappresentati da un pallino caratterizzato da un colore differenziato. L'utente potrà scegliere la struttura e verificarne prezzi e servizi complementari offerti;
- b. altre elaborazioni (ad esempio l'individuazione dello stabilimento balneare più vicino al luogo di interesse).

osservaprezzi.it



CODICE DEL CONSUMO

Codici di condotta nelle pratiche scorrette

di UMBERTO TROIANI

L'introduzione dei codici di condotta nel nostro ordinamento, anche se attuata su base volontaria dalle imprese di produzione, distribuzione, vendita e dagli enti fornitori di servizi pubblici, trova spesso fondamento normativo, specie in materia di disposizioni concernenti i consumatori, in norme comunitarie, come nel caso della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette.

In questo senso l'incoraggiamento all'adozione dei codici previsto dal legislatore comunitario e da quello nazionale nella fase di recepimen-

per ulteriori informazioni
umberto.troiani@sviluppoeconomico.gov.it

to, colgono il fondamento di un'esigenza, che è quella di apprestare forme di tutela specifica e diretta in cui si superi il concetto di conflittualità in una visione migliorativa del sistema produttivo, in termini di qualità e di prestazioni.

Naturalmente detti codici di condotta, in quanto modelli di regolamentazione complementare, si aggiungono e non si sostituiscono alle norme previste dalle leggi e, anche ove possano prevedere strumenti di applicazione di sanzioni ai soggetti inadempienti, non pregiudicano il ricorso a forme ordinarie di giurisdizione.

Le novità introdotte dall'Unione europea

Con riferimento alle pratiche commerciali scorrette, il legislatore comunitario ha introdotto alcuni importanti principi enunciati già nelle premesse della Direttiva 2005/29/CE (considerando n. 20):

È opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta che consenta ai professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici settori economici.

Nei settori in cui vi siano obblighi tassativi specifici che disciplinano il comportamento dei professionisti, è opportuno che questi forniscano altresì prove riguardo agli obblighi di diligenza professionale in tale settore.

Il controllo esercitato dai titolari dei codici a livello nazionale o comunitario per l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali può evitare la necessità di esperire azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbe pertanto essere incoraggiato.

Le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella formulazione di codici di condotta, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.

Tale enunciato, che viene sviluppato nelle disposizioni della direttiva stessa e nella normativa nazionale di recepimento, delinea innanzitutto il ruolo dei codici di condotta nella materia delle pratiche



{ Il legislatore incoraggia l'adozione dei codici di condotta in una visione migliorativa del sistema produttivo, in termini di qualità e di prestazioni

Condiviso
o unilaterale

UN ACCORDO NON IMPOSTO DALLE NORME

commerciali scorrette, stabilendone la funzione di complemento delle *forme di applicazione dei principi della direttiva*, al fine specifico di *“evitare la necessità di esperire azioni giudiziarie o amministrative”*.

Il coinvolgimento delle associazioni di consumatori

Nelle stesse premesse alla Direttiva 2005/29, dopo la precisazione sulla fondamentale funzione deflativa dei codici in ordine alla possibilità di risoluzione delle controversie mediante procedure di autodisciplina, si prevede la possibilità di coinvolgere le associazioni di rappresentanza dei consumatori nell'adozione dei codici di condotta, confermando l'impostazione di una visione condivisa, anziché conflittuale, delle modalità di risoluzione delle controversie da effettuarsi in base a esigenze comuni.

La stessa enunciazione prevede infine anche l'opportunità di una apposita informativa dell'avvenuta adozione dei codici di condotta, da esercitarsi nei confronti delle associazioni dei consumatori e quindi nei confronti dei consumatori stessi.

Le predette indicazioni sono state poi sviluppate nella parte normativa della Direttiva comunitaria, sia nelle definizioni, sia con disposizioni specifiche.

Poiché la direttiva prevede un livello di armonizzazione uniforme su tutto il territorio dell'Unione europea, le stesse norme non possono essere modificate dalla normativa nazionale, salvo elementi specifici relativi alle modalità di attuazione o di dettaglio.

Pertanto le regole contenute nel Codice del consumo con riferimento ai codici di condotta sono le stesse di quelle della direttiva comunitaria 2005/29/CE.

A livello definitorio i codici di condotta sono individuati dall'articolo 18, lettera f) del Codice del consumo (che corrisponde all'articolo 3 lettera f) della direttiva), come “un accordo o una normativa che non sia imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici”. In tale definizione sono precisati gli aspetti che deve contenere un codice di condotta per essere tale. Questi aspetti riguardano la forma, la complementarità, il contenuto, la precettività.

La volontarietà e il contenuto del codice di condotta

Un altro aspetto messo in evidenza per i codici di condotta attiene alla loro volontarietà; vale a dire che la sua predisposizione, adozione o adesione, non deve derivare da una imposizione normativa, ma essere espressione della autonoma assunzione di responsabilità del soggetto che lo adotta o che vi aderisce.

Un codice di condotta rappresenta infatti innanzitutto “un atto di responsabilità sociale” dell'impresa nei confronti dei suoi interlocutori; esso ha la funzione di legittimare l'autonomia e il modo di stare sul mercato dell'impresa, annunciando pubblicamente che



essa è consapevole dei suoi obblighi, che ha sviluppato politiche e pratiche aziendali coerenti con questi obblighi e che è in grado di attuarle attraverso appropriate strutture organizzative e sanzioni, mediante modelli di autodisciplina. In ordine alla forma la norma precisa che il codice di condotta può consistere sia in un accordo sia in una normativa, vale a dire che esso può essere predisposto in maniera condivisa, ovvero come atto unilaterale, cui segue l'adesione di altri soggetti di un medesimo settore economico.

Quanto al contenuto, si prevede che i codici di condotta "definiscono il comportamento dei professionisti [...] in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici".

L'obbligo al rispetto del codice di condotta

Naturalmente, per essere efficace, il codice deve essere sostenuto dal complesso delle strutture aziendali in grado di assicurarne la diffusione attraverso la vincolatività, la capacità di renderlo effettivamente applicabile e il costante aggiornamento.

A tale fine la disposizione in esame, nel definire il codice di condotta, stabilisce l'essenzialità dell'assunzione dell'impegno del professionista a rispettare il codice.

Questa previsione si lega a quella che prevede e definisce il responsabile del codice come "qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo" (articolo 18, comma 1 lettera g) del Codice del consumo e articolo 3, lettera g) della Direttiva).

La norma conferma l'assunto fondamentale della vincolatività del Codice una volta adottato, al punto da prevedere un apposito soggetto chiamato a farlo rispettare. Detto responsabile può essere interno o esterno alle strutture dell'azienda o dell'associazione di professionisti o imprenditori, ma è sempre posto in posizione di terzietà.

Il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nel codice che il medesimo si è impegnato a rispettare, configura una ipotesi di pratica scorretta (ed è pertanto sanzionabile).

L'articolo 27-bis del Codice del consumo

Norme specifiche sui codici di condotta sono previste negli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater del Codice del consumo.

L'articolo 27-bis si rivolge ai professionisti e precisamente alle associazioni imprenditoriali e professionali e detta le disposizioni per l'adozione dei codici di condotta nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette.

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato.

cato del controllo della loro applicazione.

L'articolo 27-bis lascia sostanzialmente liberi gli operatori professionali di adottare codici di condotta e tuttavia la sequenza di norme sopra elencate esprime l'opportunità che tali codici siano predisposti da parte delle categorie interessate.

Non a caso il Codice di autodisciplina costituisce una realtà da tempo presente nel settore della pubblicità, a pieno titolo appartenente alle pratiche commerciali: il che costituisce un indice significativo a favore di una generalizzazione del fenomeno dell'autoregolamentazione nella materia.

Il comma 2 stabilisce:

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto od organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

In questo caso il codice di condotta costituisce la modalità di presentazione dell'impresa nazionale sul mercato europeo. Il codice di condotta diviene quindi da un lato occasione di raccolta delle *best practices* già esistenti, dall'altro un modello per interventi innovativi sul piano aziendale.

Tali codici rappresentano così un utile biglietto da visita delle imprese che li adottano e che si conformano alle regole previste. Oltre alla previsione che i codici di condotta debbano garantire almeno la



protezione dei minori e che sia salvaguardata la dignità umana – norma che ricollega il codice di autodisciplina ai più generali dettati della responsabilità sociale di impresa – la disposizione in questione prevede infine oneri di comunicazione sia agli operatori del settore interessato sia, in via preventiva, ai consumatori.

L'autodisciplina

L'articolo 27-ter riguarda invece le procedure di autodisciplina come forma complementare, ma non alternativa al ricorso amministrativo davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 27. Qualora gli interessati ritengano il ricorso all'autodisciplina più efficace, rapido o più adeguato, possono rivolgersi in via preventiva direttamente al soggetto responsabile o all'organismo incaricato del controllo del codice di condotta per giungere a una risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

Precisa tuttavia la norma che il ricorso a procedure di autodisciplina



Le comunicazioni al Ministero



all'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento eventualmente già avviato da altri soggetti legittimati davanti all'Autorità.

Questa norma in definitiva ribadisce il fondamentale ruolo delle procedure di autodisciplina che l'azienda si dà autonomamente per il raggiungimento di risoluzioni concordate e preventive delle controversie in materia di pratiche commerciali scorrette, senza che vi sia bisogno di ricorso al giudice.

Gli oneri di comunicazione previsti dall'articolo 27-*bis* si completano con le previsioni di cui all'articolo 27-*quater* in base al quale, per favorire le adesioni al codice di condotta, sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia i soggetti che operano in base a un codice di condotta, comunicano periodicamente al Ministero dello Sviluppo economico "le decisioni adottate ai sensi della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette".

Accanto ai predetti oneri di comunicazione vi è il corrispondente obbligo di divulgazione da parte del Ministero, in ottemperanza dell'articolo 17 della direttiva comunitaria.

A tale proposito il Ministero sta raccogliendo il materiale fornito dai soggetti che hanno adottato propri codici di condotta, al fine di pubblicare le informazioni sul proprio sito web in pagine specificamente dedicate, consultabili al seguente indirizzo Internet: <http://practicesleali.sviluppoeconomico.gov.it/>

na, qualunque sia l'esito della procedura stessa, non pregiudica il diritto del consumatore di rivolgersi all'Autorità. Naturalmente, infine, una volta che sia stata iniziata la procedura davanti a un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dal rivolgersi

SERVIZI ASSICURATIVI

Rc-auto: nasce il preventivatore unico

di VINCENZO ROSSI

L'Isvap e il Ministero dello Sviluppo economico hanno avviato il progetto "Preventivatore Unico Rc-auto", finalizzato a favorire una maggiore trasparenza e concorrenza nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile. Il progetto prevede la realizzazione di un portale web – accessibile dai siti del Ministero dello Sviluppo economico e dell'Isvap – che fornirà i preventivi personalizzati di tutte le imprese Rc-auto (circa 70), classificati in ordine di convenienza economica e trasmessi, entro pochi minuti dall'inserimento dei dati richiesti, all'indirizzo di posta elettronica dell'utente.

per ulteriori informazioni
vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

Il progetto è stato avviato in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, che ha aggiunto il seguente comma all'articolo 136 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005): "Il Ministero dello Sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'Isvap, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale".



L'attivazione on line del "Preventivatore Unico Rc-auto" è prevista per marzo-aprile 2009. La realizzazione del progetto è stata particolarmente lunga e complessa, anche in relazione all'elevato numero di interlocutori (in particolare le imprese operanti nel settore Rc-auto) con i quali è stato necessario un confronto. Superata la fase critica relativa all'individuazione dei parametri di tariffazione in uso presso tutte le compagnie, è stato predisposto il set completo dei parametri che saranno posti a base del servizio, tenuto conto delle legittime esigenze di completezza prospettate dalle imprese e delle altrettanto imprescindibili esigenze di semplicità e accessibilità del servizio per il consumatore.

In tale ottica è stato mantenuto fermo il principio di facoltatività per l'utente nella compilazione dei parametri: il consumatore sarà perciò libero di scegliere se fornire tutte o parte delle informazioni richieste, con la specifica avvertenza che il numero di preventivi ottenuti dipenderà dal numero di campi compilati.

I parametri richiesti sono relativi ai dati del veicolo (ad esempio,

**Prossima attivazione
on line**



data di immatricolazione, alimentazione, cavalli fiscali, potenza in kW, massa in kg, Abs, controllo trazione, controllo stabilità) e a quelli dell'assicurato (ad esempio, sesso, età, provincia e comune di residenza, professione, anzianità patente, punti sulla patente, uso del veicolo per lavoro e/o nel tempo libero).

I preventivi elaborati dal sistema saranno vincolanti per le compagnie per almeno 60 giorni dalla data di rilascio, come già previsto per i preventivi ottenibili dai siti e presso i punti vendita delle varie compagnie.

La struttura del portale

Il portale web del Preventivatore Unico Rc-auto sarà strutturato in tre aree principali: sezione informativa con illustrazione delle caratteristiche del servizio, funzionalità e regole di accesso al sito, sezione FAQ e sezione riservata all'utilizzo del servizio (registrazione e inserimento dati per una richiesta di preventivo).

Il portale disporrà di un sistema di autenticazione mediante l'uso di credenziali di accesso (username e password).

L'accesso al sistema sarà del tutto gratuito e anonimo (sarà

sufficiente che l'utente fornisca un indirizzo e-mail valido presso il quale ricevere i preventivi) e inoltre saranno previste particolari cautele volte ad impedire l'utilizzo "professionale" del portale.





COMMISSIONE EUROPEA

Una nuova normativa sui diritti dei consumatori

di GIANFRANCO NITTI

La Commissione europea ha varato una nuova proposta su base europea per agevolare gli acquisti via Internet e lo shopping tradizionale. La proposta intende garantire ai consumatori, indipendentemente dal Paese dell'Ue in cui effettuano i loro acquisti, informazioni chiare in materia di prezzi, oneri aggiuntivi e costi prima che firmino un contratto. Ciò innanzitutto al fine di rafforzare la tutela dei consumatori contro le consegne tardive e le mancate consegne; secondariamente per fissare in modo rigoroso e su scala continentale diritti a vantaggio dei consumatori su tematiche quali i periodi di riflessione, le restituzioni, i rimborsi, la riparazione e le garanzie, nonché le clausole contrattuali vessatorie.

La proposta unifica le precedenti direttive Ue sui diritti dei consumatori e contempla il commercio elettronico nell'ambito di un ampio riesame e miglioramento dell'attuale impalcatura Ue dei diritti dei consumatori sia on line che in negozi veri e propri. L'obiettivo è quello di accrescere la fiducia degli acquirenti, riducendo nel contempo gli oneri burocratici che ancora bloccano le imprese all'interno dei confini nazionali, finendo per negare ai consumatori una scelta più ampia e offerte più competitive. Un insieme standardizzato di termini contrattuali in materia di consumo ridurrà sostanzialmente i costi di applicazione della normativa – con un risparmio fino al 97% per coloro che commerciano su scala continentale. La proposta di direttiva intende migliorare l'attuale protezione dei consumatori in alcuni ambiti chiave in relazione ai quali, negli ultimi anni, si sono registrati diversi reclami – come ad esempio le vendite aggressive. Essa adatta la legislazione alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di vendita, ad esempio *m-commerce* (commercio tramite servizi mobili) e aste on line tipo “e-bay”. Nella nuova proposta è presente un requisito che impone di esibire nei punti di vendita un'informazione chiara sui diritti dei consumatori.

Presentando la proposta, la commissaria Meglena Kuneva, responsabile per la tutela dei consumatori, ha dichiarato: “Con i bilanci delle famiglie sottoposti a forti pressioni e con i cittadini preoccupati per il loro potere d'acquisto, oggi più che mai è importante dare la possibilità di comparare i prezzi e di guardarsi attorno per trovare offerte migliori. Queste nuove regole sono destinate a raf-

**Una rete
di sicurezza**



forzare la protezione e a colmare le lacune in settori chiave che rischiavano di minare la fiducia dei consumatori. Il mercato unico può offrire ai consumatori numerosissime opportunità. Ma a tal fine abbiamo bisogno di una rete di sicurezza su scala Ue costituita da diritti chiari, affinché i consumatori possano fare i loro acquisti in qualsiasi punto dell'Unione in modo sicuro e in piena tranquillità".

Le potenzialità di Internet

Internet è uno degli strumenti che hanno maggiormente contribuito all'emancipazione dei consumatori. Essa fornisce una grande quantità di informazioni su prodotti e prezzi e consente un facile accesso a un numero molto più ampio di venditori rispetto a quanti potevano essere raggiunti in precedenza. Già 150 milioni di cittadini Ue – un terzo della nostra popolazione – fa acquisti tramite Internet. Finora soltanto 30 milioni fra loro effettuano acquisti transfrontalieri on line all'interno dell'Ue. Nel complesso gli acquirenti transfrontalieri spendono una media di 800 euro all'anno, per un totale di 24 miliardi di euro. Una cifra che dimostra le enormi potenzialità del mercato interno che si realizzerebbero nel caso in cui un maggior numero di persone facesse acquisti al di fuori dei propri confini nazionali.

Le regole vigenti: semplificate quattro precedenti direttive

Le attuali regole dell'Ue in materia di protezione dei consumatori derivano da quattro direttive dell'Unione europea: clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; vendite e garanzie dei beni di consumo; contratti a distanza; contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Queste direttive contengono certi requisiti minimi; gli Stati membri hanno aggiunto nel corso degli anni regole ulteriori in modo non coordinato, facendo del diritto contrattuale Ue in materia di consumo un mosaico di 27 gruppi diversi di regole. Ad esempio: un mix di obblighi divergenti in materia di informazione; diversi tipi di recesso che vanno da 7 a 15 giorni; differenti obbligazioni in relazione al rimborso e alla riparazione dei prodotti.

Le principali norme

Ambito della nuova direttiva. La direttiva sui diritti dei consumatori riguarda i contratti relativi a vendite di beni e servizi tra imprese e consumatori (*business-to-consumer*, B2C). In generale sono coperti tutti i contratti, vale a dire gli acquisti fatti in un negozio, a distanza o fuori dai locali dell'azienda.

Informazione precontrattuale. La direttiva fa obbligo al commerciante di fornire al consumatore un insieme di informazioni chiare; ciò vale per tutti i contratti di consumo, in modo da consentire all'acquirente di fare una scelta informata. Ad esempio si devono comunicare le caratteristiche principali del prodotto, l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante, il prezzo tasse comprese, tutti i costi addizionali, le spese di consegna o postali.

Regole in materia di consegna e di passaggio del rischio al consumatore. Questo aspetto attualmente non è disciplinato a livello Ue. Il commerciante disporrà di un massimo di 30 giorni di calen-

dario, a decorrere dalla firma del contratto, per consegnare il bene al consumatore. Il commerciante sostiene il rischio e i costi legati al deterioramento o alla perdita del bene fino al momento in cui il consumatore lo riceve. In caso di consegna tardiva o di mancata consegna, il consumatore avrà il diritto – cosa nuova nella maggior parte degli Stati membri – a un indennizzo nei tempi più brevi possibili e comunque entro 7 giorni dalla data prevista per la consegna.

Periodo di riflessione. Riguarda le vendite a distanza, vale a dire vendite tramite Internet, telefono mobile, catalogo o vendite aggressive. È previsto un periodo di ripensamento valido su scala Ue, pari a 14 giorni di calendario, nel caso in cui l'acquirente cambi idea. Viene introdotto un modello standard di recesso di facile uso.

Riparazione, sostituzione, garanzie. Per dare ai consumatori maggiore certezza verrà reso disponibile un gruppo standard di strumenti di ricorso che potrà essere utilizzato da chiunque abbia acquistato un prodotto difettoso (vale a dire riparazione o sostituzione in primo luogo, seguite poi dalla riduzione del prezzo o dal rimborso dell'importo versato).

Clausole contrattuali inique. È prevista una nuova lista nera per le clausole contrattuali abusive vietate in tutta l'Ue in tutti i casi, nonché una lista grigia su scala Ue di clausole contrattuali ritenute inique fintanto che il commerciante non provi il contrario. È rafforzata inoltre la protezione in molti ambiti tra cui le aste on line. La direttiva impone che le aste, comprese quelle elettroniche, soddisfino i requisiti in materia di informazione.

Vendita aggressiva. La protezione contro le vendite aggressive – le vendite negoziate fuori dagli ambienti dell'azienda, le “vendite dirette” – viene notevolmente rafforzata in risposta a un elevato numero di reclami dei consumatori; in particolare in relazione alle vendite aggressive in occasione delle quali i consumatori finora avevano poca o punta protezione, con una più ampia nuova definizione dei contratti di vendita diretta e altre misure per colmare le lacune giuridiche.

La direttiva sui diritti dei consumatori, dopo il negoziato nel relativo gruppo di lavoro, dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dai governi dell'Ue in sede di Consiglio dei ministri, prima di entrare in vigore.

La proposta di direttiva è disponibile per il download al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm





CNCU-REGIONI

Consumerismo e territorio: i primi 10 anni del Cncu

di ANTONELLA CIARAMELLA

La nona Sessione programmatica Cncu-Regioni si è svolta a Saint Vincent (Aosta) il 10 e 11 ottobre 2008. Il successo dell'annuale incontro tra le associazioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e le Regioni per verificare l'attuazione delle normative regionali a tutela dei consumatori e utenti, è stato testimoniato dalla numerosa partecipazione di operatori del settore, con un totale che ha sfiorato il numero di 350 presenze. Un successo ottenuto anche grazie alla preziosa collaborazione e professionalità della Regione ospitante, la Valle d'Aosta, a cui va il ringraziamento del Cncu e del Ministero.

per ulteriori informazioni
antonella.ciaramella@sviluppoeconomico.gov.it

Il convegno è stato aperto dall'assessore al turismo, sport, commercio e trasporti della regione autonoma Valle d'Aosta, Aurelio Margaretta, che ha portato il saluto della Regione e delle istituzioni locali, e da Andrea Bianchi, in qualità di capodipartimento per la regolazione del mercato del Ministero dello Sviluppo economico.

Bianchi ha introdotto l'agenda dei lavori ricordando che rafforzare un sistema di diritti e di tutela sulla base della figura emergente del cittadino-consumatore vuol dire garantire la piena partecipazione e rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche di mercato. In quest'ottica non si può, dunque, prescindere dal concetto di concorrenza, competitività e funzionamento virtuoso dell'economia.

Gli obiettivi della sessione

L'obiettivo dell'edizione 2008 – anno in cui è stato anche celebrato il decimo anniversario dall'istituzione del Cncu – è stato quello di fare il punto su tre aspetti fondamentali: l'omogeneizzazione dei criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori a livello regionale; la tutela transfrontaliera; il grado di implementazione delle liberalizzazioni dei servizi locali alla luce delle leggi 248/2006 e 40/2007.

I risultati delle indagini regionali

In merito a quest'ultimo punto – il primo e secondo pacchetto Bersani – è stato presentato il risultato di un primo monitoraggio basato su una serie di questionari compilati, a livello regionale, sui settori più significativi, quali: trasporti, artigianato, servizi turistici, prezzi e tariffe.

- consumatori

Da questo primo rapporto si evince, in sintesi, che “le regioni spingono sulle liberalizzazioni, ma la strada è ancora lunga”, con punte di eccellenza in alcuni settori. È emerso, infatti, che il miglior risultato si è avuto nel settore dei servizi turistici. Qui risulta che la quasi totalità delle Regioni ha recepito la normativa nazionale in materia di liberalizzazioni (n. 40/2007). Altro caso di successo è quello del trasporto pubblico locale: vi si registra, infatti, un dato significativo, ovvero che più della metà delle regioni hanno affidato la gestione di questo servizio attraverso gare pubbliche; un fatto che testimonia la volontà di stimolare la competitività e la concorrenza, indispensabili perché in un futuro prossimo si possa cominciare a ottenere una riduzione dei costi.

Quanto al settore “Prezzi e tariffe”, sono state realizzate diverse iniziative virtuose, con la promozione di gruppi d’acquisto solidale fra i consumatori, di osservatori sul livello dei prezzi e monitoraggi sul loro andamento periodico.

Al di fuori di queste aree, oggetto dello specifico studio di monitoraggio, i risultati migliori delle liberalizzazioni si sono avuti per medicinali e telefonia. Antonio Lirosi, garante della sorveglianza sui prezzi, designato presso il Ministero dello Sviluppo economico, ha evidenziato in questi segmenti di mercato la riduzione dei prezzi rispettivamente del 10 per cento e del 14,2 per cento. Buoni anche i risultati dell’eliminazione dei costi notarili per l’estinzione dei mutui e delle relative penali, che hanno comportato un risparmio complessivo di tre miliardi di euro.

Il Garante ha poi spiegato che il lavoro che sta svolgendo con l’Osservatorio prezzi è un impegno che, seppur non risolutivo, rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta al caro-vita e per la tutela dei diritti dei consumatori in generale. È un’attività che, con il monitoraggio sempre aggiornato del livello dei prezzi in 52 città per un’ottantina di servizi e beni di consumo, rappresenta un’eccezionale banca dati cui attingere per avere il polso della situazione. Per comprendere l’importanza dello strumento, si pensi solo a quanto accaduto nella fase di passaggio dalla lira all’euro. Infine, Lirosi ha richiamato l’attenzione sul fatto che – a seguito di una prima fase in cui l’attività è stata rivolta all’acquisizione di dati per il monitoraggio e il contrasto dell’aumento delle materie prime – si è aperto un periodo, certamente più difficile, che si pone l’obiettivo di indurre un abbassamento dei prezzi.

I lavori pomeridiani della sessione programmatica – introdotti da Eugenio Baronti, assessore alla Ricerca, all’università, alla casa e alle politiche per la tutela dei consumatori della Regione Toscana, e conclusi da Gianfrancesco Vecchio, Direttore generale per la

Dove calano i prezzi



Aumentare l'efficacia dei progetti



concorrenza e i consumatori presso il Ministero dello Sviluppo economico – sono stati dedicati all'importante e delicato tema dell'efficacia dei progetti finanziati e della rappresentatività delle associazioni dei consumatori. In particolare, Vecchio ha sottolineato l'esigenza – condivisa da tutti – di legare i finanziamenti ai risultati dei progetti, non come garanzia di credibilità delle associazioni dei consumatori, ma per introdurre adeguati indicatori di misurazione che facciano bene all'immagine stessa del movimento

consumerista. Le amministrazioni, ha continuato il Direttore generale, solo basandosi su indicatori, soprattutto qualitativi, possono davvero valutare i progetti da finanziare tenendo fermo l'obiettivo di accrescere e tutelare la difesa del cittadino-consumatore.

Il primo dato scaturito dal confronto tra gli operatori presenti, in termini di efficacia della programmazione dei finanziamenti, è stata la sostanziale condivisione dell'esigenza di un rafforzamento della cooperazione politica e amministrativa tra regioni, province autonome e Stato, di una collaborazione sempre maggiore con le associazioni dei consumatori proprio per un più efficace utilizzo dei fondi destinati a iniziative regionali in favore dei consumatori.

Le linee guida per definire la rappresentatività

Nell'ambito di una fattiva cooperazione si è, quindi, sottolineata l'esigenza di un rafforzamento e di un'adeguata ridefinizione dei criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori – sia a livello nazionale che regionale – per individuare interlocutori certi e affidabili.

In particolare è stata presentata una bozza di proposta sulle linee guida per la definizione di tali criteri a livello locale, elaborata in sede di Comitato permanente tra rappresentanti di associazioni, Ministero dello Sviluppo economico e regioni, tavolo di lavoro istituito a valle della sessione programmatica dell'anno precedente. I partecipanti hanno discusso la bozza, confermando al tavolo la delega per continuare a lavorare nella direzione intrapresa, che privilegia l'omogeneizzazione dei criteri di rappresentatività, nonché l'efficienza e l'efficacia delle attività realizzate dalle associazioni. Solo mediante regole certe, infatti, tutte le parti coinvolte possono essere poste nelle condizioni di svolgere un ruolo efficace nella promozione e nella tutela dei cittadini-consumatori e può essere garantito il sostegno da parte degli enti locali alle organizzazioni dei consumatori.

A tal fine, è di particolare interesse l'unanime accordo nel ritenere fondamentale lo stanziamento di risorse finanziarie certe e adeguate ai programmi di informazione, di tutela e di promozione dei diritti dei cittadini-consumatori realizzate dalle regioni e province autonome. Parallelamente, occorre il coinvolgimento delle asso-



ciazioni dei consumatori sin dalla programmazione degli interventi e un'utilizzazione dei fondi in base a principi di semplificazione, celerità e snellezza delle procedure.

In particolare, allo scopo di qualificare sempre meglio l'utilizzo dei fondi, aumentandone l'efficacia per i cittadini-consumatori, sono state definite le seguenti linee-guida:

- 1.** nell'individuazione dei programmi di azione regionale sui consumatori, le regioni e le province autonome definiscono le tematiche e le modalità per l'impiego delle risorse, nel rispetto delle leggi vigenti, compatibilmente con le priorità stabilite dai Decreti ministeriali sottoposti all'approvazione delle Commissioni parlamentari, coinvolgendo le associazioni dei consumatori riconosciute dalle regioni e dalle province autonome;
- 2.** le regioni e le province autonome, nell'individuare i progetti da finanziare, introducono criteri di qualità e concorrenzialità per selezionare le proposte, coerentemente con le normative vigenti. Inoltre dovranno essere individuati indicatori di misurazione dei risultati e degli effetti dei progetti, così da poter valutare l'efficacia degli stessi;
- 3.** si ritiene importante valorizzare e promuovere azioni di partenariato fra le regioni e le province autonome, nonché la presentazione di iniziative comuni proposte da più associazioni, anche attraverso associazioni di secondo livello;
- 4.** le risorse destinate da regioni e province autonome alle attività da svolgere in collaborazione con le associazioni dei consumatori saranno assegnate in modo adeguato alle associazioni riconosciute ai sensi delle rispettive normative regionali e provinciali sui consumatori. Le regioni e le province autonome possono utilizzare le risorse per attività svolte direttamente o anche avvalendosi di altri soggetti;
- 5.** si ritiene opportuno prevedere un'attività di monitoraggio per favorire una migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalle azioni finanziate;
- 6.** per favorire una maggiore conoscenza e circolarità delle azioni regionali realizzate, si costituirà presso il Cncu un centro di documentazione al quale sarà conferito il materiale relativo ai progetti realizzati;
- 7.** i progetti più significativi, che possono rappresentare modello replicabile anche in altre regioni, saranno messi in rete e segnalati come *best practices* all'annuale Conferenza Cncu-regioni;
- 8.** le regioni e le province autonome sono invitate a dotarsi di uffici o presidi specifici dedicati alle politiche regionali per la tutela dei consumatori, o a rafforzare quelli esistenti;
- 9.** le regioni e province autonome possono destinare una parte delle risorse al funzionamento degli sportelli e alla formazione degli operatori, così da assicurare la continuità della presenza e dei servizi sul territorio.

**Utilizzare
al meglio i fondi**

consumatori



Aumentare la tutela transfrontaliera nell'Ue

Il terzo obiettivo dell'ultima sessione programmatica è stato rappresentato dalla necessità di una tutela sempre più ampia per il cittadino negli acquisti transfrontalieri. Questo, infatti, è stato il tema della seconda giornata di lavori della Nona Sessione programmatica moderata da Anna Bartolini, rappresentante italiana presso l'Eccg (*European Consumer Consultative Group*) e giornalista.

“Lo shopping oltre i confini è ancora rigido e spesso confuso – ha affermato Anna Bartolini – e il Commissario per i consumatori nella Ue si è già mossa per uniformare le normative in tutti i 27 Paesi membri”.

La Bartolini ha poi illustrato il testo della “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori” riguardante la riforma di quattro direttive dell'*aquis* comunitario, della quale si parla più diffusamente nell'articolo a pagina 35. La direttiva, tuttora in discussione, persegue l'obiettivo di fondere – in un unico testo normativo – quattro direttive già vigenti: vendita in garanzia, vendite abusive, vendite a distanza e vendite a domicilio. La novità è che i paesi dovranno recepirla in modo uniforme accettando, quindi, anche correttivi al “rialzo” alle precedenti normative di recepimento adottate.

Altri interventi

La parola è poi passata ad altri relatori che hanno chiesto un maggiore coordinamento tra i paesi per l'applicazione effettiva della tutela dei consumatori nei rapporti transfrontalieri.

Laura Galli, direttore del Centro europeo consumatori in Italia (rete Ecc-net), e Walter Andreass del Cec di Bolzano, hanno presentato un quadro riassuntivo sui casi di controversie transfrontaliere pervenuti in Italia. 70mila le richieste informative arrivate, 30mila i casi affrontati in Italia dai centri europei dei consumatori presenti a Bolzano e Roma. “Il 40 per cento dei casi riguarda il tema dei viaggi e del turismo; seguono i settori delle automobili, dei servizi finanziari e delle apparecchiature elettriche. Quasi il 50 per cento dei casi si risolve in maniera amichevole grazie all'intervento del Cec Italia, quindi senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria, con un risparmio di tempi e costi; nel 75 per cento dei casi il consumatore trasmette la richiesta in via informale (mediante telefono, o e-mail) facendo un breve resoconto del problema, si avvia quindi un'istruttoria e si coinvolge la controparte del Paese dove è accaduto il fatto. Per raggiungere un accordo si cerca di comporre la controversia attraverso la conciliazione ADR.

L'impegno del Ministero per la tutela dei consumatori

Azioni di controllo dei prezzi, contenimento del caro-vita, un piano strategico per la riduzione dei prezzi delle utenze elettriche e prezzi dei farmaci più trasparenti; questi in sintesi i punti che il sottosegretario allo Sviluppo economico, Ugo Martinat, ha illustrato a conclusione dei lavori della sessione.

“L'impegno del Ministero dello Sviluppo economico è rivolto alla tutela del cittadino. Per tale ragione stiamo lavorando per cercare di abbassare una serie di costi fissi di ogni nucleo familiare, come,

reportage

ad esempio, quello dell'energia. Questo Governo sta lavorando per far calare il peso delle bollette degli italiani, e lo farà anche con un ambizioso, ma concreto, piano strategico: il ritorno al nucleare. Pensiamo infatti, come più volte è stato detto, a una miscelazione equilibrata fra le varie fonti: 25 percento da nucleare, 25 percento da rinnovabili, 50 percento da combustibili fossili. Un mix che ci permetterà di avere energia elettrica a costi più bassi, evitando anche la dipendenza troppo stretta da paesi fornitori che per via delle dinamiche geopolitiche attuali, in tensione proprio sulle forniture energetiche, potrebbero farci trovare strangolati e a rischio blackout". Queste alcune delle parole del sottosegretario, che continua dicendo che tale linea strategica, forse più di altre, impatterà sulle tasche degli italiani e sui consumatori.

Martinat ha sottolineato che l'impegno del Governo – e dunque del Ministero – nei confronti delle famiglie per alleviare il peso dei costi crescenti, non si rivolge solo al settore energetico. Recente è l'iniziativa tesa a far sì che i prezzi dei medicinali da banco siano più trasparenti. Grazie all'esposizione nelle farmacie del prezzo dei medicinali in appositi moduli, infatti, sarà garantita la possibilità di confrontare e individuare il prezzo più basso e la libera scelta dell'acquisto.

Il Ministero dello Sviluppo economico intensificherà, inoltre, la sua azione per il controllo dei prezzi e il contenimento del caro-vita, facendo seguito a quanto avviato con le ispezioni della Guardia di finanza sulla filiera cerealicola, per verificare che la riduzione del prezzo del grano sia trasferita rapidamente ai prezzi di pane e pasta, e con le segnalazioni all'Antitrust di comportamenti anomali nella formazione del prezzo del latte a Napoli e del pane nelle province di Foggia e Catania.

Prosegue poi, ha detto ancora Martinat, l'impegno del Ministero dello Sviluppo economico nella sua azione di monitoraggio sui prezzi dei carburanti, per i quali si è ulteriormente ridotto il differenziale tra i prezzi industriali italiani e i prezzi medi europei: 2 centesimi per la benzina, miglior dato del 2008, e 2,8 centesimi per il gasolio.

Il sottosegretario ha infine ribadito l'impegno del dicastero di riferimento, e di tutto il Governo, per una sempre maggiore centralità dei temi trattati nell'annuale incontro tra il Cncu e le regioni e più in generale delle politiche a tutela dei consumatori e degli utenti.

Non solo energia





INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

Progetti e nuovi finanziamenti dal Fondo Antitrust

di BENEDETTO LICATA

Le risorse economiche derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Auto-rità garante della concorrenza e del mercato sono destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta tramite decreto del Ministro dello Sviluppo economico. Tali iniziative possono consistere in progetti per la realizzazione di campagne d'informazione, di formazione, di assistenza rivolte ai consumatori e utenti, nella predisposizione di strumenti per la tutela dei diritti dei consumatori, o in iniziative rivolte al risparmio energetico, eccetera.

per ulteriori informazioni
benedetto.licata@sviluppoeconomico.gov.it

Disponibili oltre 25 milioni di euro

Più di 25 milioni di euro derivanti dalle sanzioni comminate dall'Antitrust nell'anno 2008 saranno utilizzati per progetti destinati ai consumatori e utenti, da realizzarsi principalmente attraverso le associazioni dei consumatori e le regioni e province autonome. I criteri e le modalità sulla ripartizione per l'anno 2008 di tali risorse sono stabiliti rispettivamente nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 15 febbraio 2008 (relativo a risorse per euro 6.431.712) e del 17 novembre 2008 (relativo a risorse per euro 18.634.844).

Assegnazione dei fondi [D.M. 17/11/2008]

Dall'importo complessivo del Fondo (euro 18.634.844), la parte più consistente delle risorse (14 milioni di euro) sarà destinata alla realizzazione di:

■ **interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore di consumatori e utenti tramite le regioni e province autonome** (articolo 2 D.M. 17/11/2008).



Il resto del Fondo verrà utilizzato per la realizzazione di iniziative di:

- ▶ informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica (articolo 3 D.M. 17/11/2008);
- ▶ promozione della politica dei consumatori a livello europeo e divulgazione dei diritti dei consumatori (articolo 4, comma 1 D.M. 17/11/2008);
- ▶ attività del Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (articolo 4, comma 2 D.M. 17/11/2008).



L'articolo 2 comma 1 del Decreto ministeriale stabilisce i criteri per l'assegnazione delle somme destinate alla realizzazione di interventi per l'informazione e per l'assistenza ai consumatori e agli utenti.

Le risorse economiche saranno ripartite in base a specifici parametri che prevedono:

- ▶ la percentuale di popolazione residente (90% della somma complessiva);
- ▶ regioni meridionali con una maggiorazione in base alla percentuale di popolazione residente (5%);
- ▶ la quota uguale per tutte le regioni (5%).

I finanziamenti ministeriali sono compatibili con ulteriori risorse finanziarie, anche di origine comunitarie, eventualmente stanziare per la realizzazione di tali interventi.

Ripartizione delle risorse tra regioni e province autonome

[articolo 2 D.M. 17/11/2008]

Le modalità di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 comma 1 del D.M. 17/11/2008, sono stabilite con decreto direttoriale del 22/01/2009, che prevede i criteri e le modalità per l'ammissibilità dei progetti a finanziamento.

I singoli progetti presentati dalle regioni e province autonome, dovranno contemplare:

- ▶ un programma generale di intervento approvato dalla regione o provincia autonoma e presentato al Ministero dello Sviluppo economico;
- ▶ attuazione del programma generale che potrà essere realizzato in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio (riconosciute in base alla normativa delle regioni o province autonome) o, in assenza di disposizioni in materia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco (di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). In quest'ultimo caso saranno le regioni o province autonome a stipulare apposite convenzioni con le singole associazioni dei consumatori per stabilire modalità, termini, ammontare del contributo e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;
- ▶ possibilità di finanziamento per la realizzazione o il completamento di strumenti generali per l'attuazione di politiche di tutela dei consumatori nelle regioni meridionali (prevista entro il limite del 5% delle risorse disponibili);
- ▶ eventuali specifiche del programma: le iniziative potranno prevedere eventuali programmi d'informazione ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe del Ministero dello Sviluppo economico e la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
- ▶ garanzia della reale utilità delle iniziative per il consumatore;
- ▶ monitoraggio sui singoli interventi inclusi nel programma generale da parte di regioni e province autonome;
- ▶ controllo sugli interventi realizzati da parte delle regioni e province autonome competenti, tramite apposite Commissioni di verifica;

Modalità attuative

consumatori



CONSUMATORI

- programmazione: per una tempestiva realizzazione degli interventi è prevista l'indicazione di una tempistica certa e, nel caso di mancato rispetto, di modalità di trasferimento delle risorse ad altri interventi previsti nel programma generale presentato dalla regione o provincia autonoma interessata.

Liquidazione dei fondi

Il menzionato Decreto direttoriale prevede l'erogazione di una prima quota del finanziamento, a titolo di anticipazione; la restante quota, a saldo, viene liquidata a seguito della verifica delle iniziative realizzate.

Inoltre, il decreto direttoriale del 22/01/09 contiene disposizioni sulle modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, oltre che per la rendicontazione delle spese (consuntivo approvato per i singoli interventi), comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio (articolo 2, comma 3).

Iniziative di sensibilizzazione all'efficienza energetica [articolo 3 D.M. 17/11/2008]

Parte del Fondo Antitrust è destinato a iniziative d'informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica; tali iniziative – finalizzate a sensibilizzare i consumatori verso un utilizzo di modelli e prodotti di efficienza energetica e all'adozione di pratiche effettive di risparmio energetico – sono vincolate alla stipula, da parte della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, di convenzioni con uno o più soggetti pubblici o privati. Nella realizzazione di queste iniziative possono essere coinvolte anche le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Promozione politiche dei consumatori [articolo 4, comma 1 D.M. 17/11/2008]

Ulteriori somme saranno finalizzate a finanziare politiche europee e campagne informative, indagini conoscitive, giornate di studio e programmi di educazione in ambito scolastico per aumentare nei consumatori la consapevolezza dei propri diritti. Saranno inoltre realizzati spazi informativi di pubblica utilità in programmi televisivi e radiofonici, testate, canali e altri strumenti di informazione giornalistica, siti e portali internet.

Risorse per il Cncu [articolo 4, comma 2 D.M. 17/11/2008]

Le risorse del Fondo destinate al Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu) verranno assegnate a iniziative di approfondimento di temi di attualità di interesse del cittadino-consumatore e ad attività di formazione dei rappresentanti del mondo associativo. È prevista inoltre la stipula di convenzioni con enti e organismi pubblici e con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti (di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, per l'anno 2008). Le convenzioni potranno disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire le attività per la realizzazione degli interventi, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.

LE ATTIVITÀ DEL CNCU NELL'ULTIMO SEMESTRE

Energia, carovita, class action tra i temi affrontati

di GIUSY RAFFAELE

Il Cncu, nel corso della riunione del 24 settembre 2008, ha deliberato di concedere il patrocinio gratuito a favore della campagna sul risparmio energetico "Risparmia le energie" promosso dalla Coop. Il progetto – realizzato in collaborazione con le associazioni ambientaliste Wwf, Legambiente, Greenpeace, nonché con l'Enel e la cui durata prevista è di un anno – ha come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini a favore di uno stile di vita con minor impatto ambientale, nell'ottica del risparmio e dell'efficienza energetica.

Il metodo utilizzato prevede la costituzione di un "laboratorio didattico", che coinvolgerà 1.500 famiglie in un percorso formativo e informativo sulle seguenti tematiche:

- risparmio energetico e idrico;
- mobilità e trasporti;
- stagionalità dei prodotti;
- raccolta differenziata.

È prevista una fase iniziale di rilevazione delle tipologie e comportamenti della famiglie, per poi passare alla rilevazione di eventuali cambiamenti e, a seguito della somministrazione di un questionario, verificare eventuali punti critici dando risalto alle *best practices*.

La partecipazione al progetto avverrà su base volontaria e non sarà riservata esclusivamente ai soci Coop. I risultati che emergeranno dal progetto saranno condivisi con il Cncu; su tale punto si auspica l'apertura di un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori finalizzato alla divulgazione su tutto il territorio del progetto Coop.

In una riunione straordinaria del Cncu, svoltasi il 7 ottobre 2008, il ministro Scajola ha trattato il tema del carovita.

Ha precisato che le azioni intraprese dal Governo faranno sentire i loro effetti nel lungo periodo, sottolineando tuttavia che, dai dati del mese di settembre 2008, emerge un contenimento degli aumenti dei prezzi; ha, inoltre, informato di aver rafforzato i pote-

**Campagna
sul risparmio
energetico - Coop**

per ulteriori informazioni
giusy.raffaele@sviluppoeconomico.gov.it



**Incontro
delle associazioni
con il Ministro in
tema di carovita**



ri della Guardia di finanza per poter incidere su quei settori in cui si registrano aumenti anomali.

In tal senso, ha spiegato il Ministro, vanno intesi alcuni provvedimenti adottati dal Governo, quali la manovra sull'Iva che ha portato alla diminuzione del prezzo dei carburanti per l'agricoltura e la pesca, così come il provvedimento – inviato al ministero dell'Economia – che riguarda la tariffa sociale sui consumi energetici, che avrà effetto retroattivo dall'1 gennaio 2008.

Su tale punto il Ministro si è detto favorevole a effettuare un intervento analogo nel settore del gas, rassicurando le associazioni dei consumatori sul fatto che il Governo non ha intenzione di assumere le prerogative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro si è anzi detto favorevole ad attribuire alla predetta Autorità il compito di regolazione dell'acqua.

Ha inoltre comunicato ai rappresentanti delle associazioni che è in preparazione la legge annuale sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori, occasione in cui potrebbero essere inseriti le richieste e i lavori del Cncu.

Infine ha comunicato di avere l'intenzione di realizzare un accordo con le categorie interessate, finalizzato al contenimento della dinamica dei prezzi.

Ha concluso ponendo l'accento sul ruolo svolto dai mass media che, parlando di continui aumenti dei prezzi e di inflazione, hanno inciso sulla percezione dell'inflazione attesa, spingendo il piccolo commerciante ad aumentare i prezzi.

Sulla tematica dei servizi pubblici locali il Ministro ha precisato che la materia, di notevole importanza, è di competenza del ministero degli Affari regionali.

La Borsa merci telematica italiana (Bmti)

La delegazione della Borsa merci telematica italiana (Bmti), composta dal Presidente Francesco Bettoni e da sei delegati, ha illustrato i contenuti della sua azione in un incontro col Cncu avvenuto il 6 novembre 2008.

La Bmti S.c.p.A., società consortile delle Camere di commercio – istituita con D.M. 174/06 del ministero delle Politiche agricole e fore-

stali – si propone come strumento di commercializzazione e di analisi utile per monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime ed evidenziare eventuali anomalie di mercato, offrendo alle istituzioni e alle associazioni due strumenti utili e innovativi: la Borsa merci telematica italiana e il database nazionale unico sui prezzi all'ingrosso.





La Borsa merci telematica italiana: La Borsa merci consiste in una innovativa piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, che raggiunge i seguenti obiettivi:

- ▶ efficienza e razionalità dei mercati, accorciando le filiere e determinando in tempi rapidi i prezzi e i quantitativi scambiati;
- ▶ trasparenza nei criteri di formazione e di diffusione dei prezzi;
- ▶ modalità di commercializzazione definite che consentono negoziazioni con regole certe e trasparenti, anche attraverso il controllo di appositi organismi (Deputazione nazionale, Società di gestione e Camere di commercio);
- ▶ individuazione di eventuali anomalie di mercato.

Il database nazionale unico sui prezzi all'ingrosso. Il database nazionale sui prezzi all'ingrosso contiene i prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli e agroalimentari ricavati dai contratti telematici conclusi sulla Borsa merci telematica italiana e dalle rilevazioni prezzi delle Camere di commercio. Gli obiettivi del database sono i seguenti:

- ▶ omogeneizzare e rendere confrontabile l'immenso patrimonio informativo camerale in materia di prezzi all'ingrosso, tramite appositi listini omogenei nazionali;
- ▶ creare nuovi strumenti di analisi per singolo prodotto, rappresentativi dell'andamento prevalente dei mercati, come ad esempio il Finc (*Fixing* indicativo nazionale camerale);
- ▶ effettuare analisi dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e approfondimenti territoriali e nazionali;
- ▶ monitorare l'andamento dei prezzi all'ingrosso anche al fine di comprendere la formazione dei prezzi al consumo.

Attraverso l'utilizzo di questi strumenti, la Bmti può realizzare indagini mirate funzionali al controllo dei mercati, in quanto permettono di segnalare variazioni dei prezzi all'ingrosso delle materie prime e dei semilavorati che potrebbero portare a successive variazioni dei prezzi al consumo. A titolo meramente esemplificativo si evidenziano alcuni punti di un'indagine – realizzata dalla Bmti – riguardante l'incidenza del prezzo delle materie prime e dei semilavorati sul prezzo di pasta e pane. Indagine che, già nel febbraio 2008, metteva in evidenza come l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati non si fosse scaricato immediatamente sul prezzo del prodotto finito (si pensi al caso pasta).

Di seguito vengono illustrati i progetti futuri di Bmti:

Il Progetto Borsa merci telematica mondiale. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Camera di commercio e il Comune di Milano, mira a predisporre, realizzare e sviluppare un piano operativo finalizzato alla costituzione di una Borsa agroalimentare telematica mondiale (Bat), che consenta – ai paesi sviluppati e in via di sviluppo aderenti – di scambiare prodotti agroalimentari e ittici sul mercato globale, per la creazione di un'economia orientata al sociale che porterà anche molti vantaggi all'economia mondiale.

Gli obiettivi principali del progetto si possono sintetizzare nei tre punti che seguono:

Progetto mercati all'ingrosso

I GRUPPI D'ACQUISTO SOLIDALE

Il Progetto intende realizzare una piattaforma che consenta a gruppi organizzati di consumatori (Gas) di:

- ▶ prenotare e/o acquistare i prodotti agroalimentari presso i mercati all'ingrosso;
- ▶ registrare i prezzi dei prodotti prenotati/acquistati;
- ▶ diffondere e analizzare i prezzi che, di conseguenza, possono rappresentare un riferimento rispetto agli altri prezzi al consumo.

In tal modo il progetto – presentato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – oltre che garantire il costo di approvvigionamento dei prodotti alimentari per il consumatore, sfrutta e amplia le opportunità di vendita degli operatori di mercato all'ingrosso.



- ▶ raccolta e diffusione di informazioni;
- ▶ creazione di un unico mercato virtuale;
- ▶ regolamentazione paritaria e condivisa dello scambio dei prodotti.

Bettoni ha espressamente ringraziato, nel corso dell'audizione con il Consiglio nazionale consumatori e utenti, il Ministero dello Sviluppo economico per aver contribuito alla creazione della Bmti.

Azione collettiva risarcitoria (class action)

Il Cncu, nel corso della riunione del 17 dicembre 2008, ha discusso l'emendamento del Governo relativo alle norme sull'azione collettiva risarcitoria, che modifica sostanzialmente l'articolo 140 bis del Codice del consumo anche nel titolo: "Azione di classe". I rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti alla riunione hanno espresso forti perplessità sull'effettiva utilità dello strumento così delineato nei confronti degli utenti; questo con particolare riferimento alla soppressione del ruolo delle associazioni dei consumatori che, al contrario, dovrebbero rappresentare l'unico filtro nell'interesse dei consumatori. Il consigliere Ramadori ha sottolineato, inoltre, che nel nuovo emendamento non c'è traccia dell'estensione dell'azione collettiva risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, prospettata, invece, dal Ministro nel corso della riunione del 2 luglio scorso. Il consigliere Dona, dopo aver rilevato l'accoglimento di alcune istanze mosse dalle associazioni (quale ad esempio la natura di condanna della sentenza), ha individuato una serie di punti critici da esaminare in materia di:

- legittimazione attiva;
- competenza territoriale dei tribunali;
- ruolo di filtro del giudice riguardo alla sommaria fondatezza dell'azione;
- problema delle liti temerarie.

Di conseguenza, il presidente delegato del Cncu, Martinat, ha inviato una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio, ai Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e dell'Economia e, per conoscenza, alle competenti Commissioni parlamentari, in cui – dopo aver espresso profonda insoddisfazione per la gestione delle vicende relative alle modifiche dell'articolo 140 bis del Codice del consumo – prende atto dell'inevitabile ulteriore rinvio dell'entrata in vigore della disciplina in materia di *class action*. Nella sua nota, Martinat ribadisce la necessità di un effettivo e più adeguato coinvolgimento delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Cncu nell'attività di urgente definizione dell'iniziativa legislativa di modifica della normativa. Tutto ciò al fine di consentire l'entrata in vigore del provvedimento sulla *class action* senza ulteriori rinvii e senza stravolgimenti tali da vanificare l'obiettivo di rafforzamento della tutela del cittadino consumatore.

Le linee guida Consob

Il 17 dicembre 2008 il Cncu ha incontrato la delegazione della Consob, composta dal responsabile della Divisione intermediari G. D'Agostino e da quattro delegati, che ha illustrato la procedura

individuata dalla Consob – con atto pubblicato il 2 maggio 2008 sul sito www.consob.it – in materia di validazione delle linee guida elaborate dalle associazioni degli intermediari.

Il presidente della delegazione ha evidenziato che le linee guida elaborate dalle associazioni degli intermediari validate dalla Consob – e sottoposte alle osservazioni delle associazioni dei consumatori – non si configurano quale fonte del diritto propriamente intesa, né come accordo fra le parti interessate; al contrario, esse coprono quell'area di eventuale incertezza operativa fra la norma e le concrete implementazioni procedurali richieste a ciascun intermediario.



La disciplina disegnata, infatti, ha indicato criteri generali di condotta nei confronti degli operatori, consentendo ad essi di delineare proprie soluzioni organizzativo-procedurali coerenti con le finalità individuate nella normativa.

La procedura di eventuale validazione da parte della Consob delle linee guida elaborate dalle associazioni degli operatori si articola nei seguenti passaggi:

- confronto preliminare fra associazioni e Consob in merito all'individuazione delle aree meritevoli di linee guida, tenuto conto della rappresentatività dell'associazione proponente;
- confronto tecnico fra associazioni industriali e uffici della Consob, atto a verificare la preliminare fondatezza delle soluzioni prefigurate dalle bozze di linee guida;
- successiva presentazione delle bozze di linee guida elaborate alle associazioni dei consumatori, per raccogliere eventuali osservazioni;
- invio alla Consob delle bozze di linee guida, eventualmente riviste alla luce delle osservazioni delle associazioni dei consumatori. Il contributo delle associazioni dei consumatori va comunque integralmente inviato, a cura delle stesse associazioni industriali, alla Consob;
- validazione delle linee guida per determinazione della Commissione. Le linee guida validate costituiscono, per le imprese che alle stesse si attenessero, un ausilio di certezza operativa. In ogni caso, le linee guida hanno un contenuto che permette alle imprese la possibilità e la responsabilità di lettura e di adattamento alla propria specifica situazione aziendale e modalità di conduzione dell'attività.

Il Presidente del Cncu – nel corso della riunione svoltasi il 17 dicembre – ha evidenziato l'esigenza manifestata dal settore della Protezione civile per un intervento normativo volto a favorire l'estensione dell'assicurazione obbligatoria degli immobili contro il rischio di calamità naturali (eventi sismici, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, smottamenti, eruzioni vulcaniche, uragani, tempe-

consumatori

Assicurazione obbligatoria degli edifici in materia di catastrofi naturali



ste, gelate, eccetera), per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.

La normativa – che prevede una delega al Governo per permettere un adeguato confronto con le parti sociali – ha lo scopo di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e di ricostruzione di beni immobili privati e di quelli destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali. Nei criteri di delega è prevista:

- l'introduzione progressiva di un regime assicurativo obbligatorio per i fabbricati contro i rischi catastrofali, da attuarsi anche attraverso l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa antincendio eventualmente già esistente;
- l'introduzione di criteri finalizzati a evitare effetti distorsivi del mercato assicurativo; a escludere indennizzi di fabbricati abusivi; a individuare i parametri di valore dei beni danneggiati, le modalità di liquidazione dei danni, i limiti d'indennizzo, le franchigie e i limiti complessivi d'intervento.

Durante la riunione i rappresentanti delle associazioni dei consumatori hanno fatto presente la loro contrarietà alla proposta avanzata, osservando in primo luogo che si tratterebbe di un ulteriore onere addossato alle famiglie italiane. Hanno inoltre chiesto un aumento delle pene per i responsabili dei disastri dovuti alla cattiva amministrazione e che, di conseguenza, le responsabilità di tali interventi ricadano sull'amministrazione pubblica.

Il Consiglio all'unanimità ha, quindi, espresso parere contrario all'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per le calamità naturali; il presidente delegato del Consiglio, Martinat, ha motivato tale parere rilevando le seguenti considerazioni:

- ▶ l'Italia non è un paese particolarmente esposto a calamità naturali, ma spesso subisce le conseguenze di interventi di urbanizzazione "selvaggia" e di disboscamento, di carenze nelle manutenzioni e nella cura del territorio che contribuiscono a trasformare in eventi catastrofici eventi naturali;
- ▶ le caratteristiche delle diverse aree del territorio e le diverse situazioni di rischio finirebbero per essere addebitate ai singoli cittadini, mediante importi elevati e potenzialmente differenziate dei premi assicurativi, con conseguente venir meno dei meccanismi di solidarietà sociale attualmente assicurati dalla copertura delle medesime esigenze attraverso la fiscalità generale;
- ▶ la previsione di sistemi di assicurazione obbligatoria per ulteriori ambiti al di fuori del settore dell'Rc auto, che pure spesso ha presentato problemi significativi, può contrastare con l'esigenza di favorire la concorrenza nel settore assicurativo e costituire invece un ulteriore e crescente onere per le famiglie italiane;
- ▶ obbligare le famiglie italiane a effettuare assicurazioni sugli

immobili, oltre a essere percepito come una tassa aggiuntiva rispetto alla fiscalità generale, rischia di deresponsabilizzare gli enti preposti alla tutela del territorio, raggiungendo un obiettivo completamente opposto rispetto a quello che sembrerebbe essere il criterio ispiratore dell'ipotizzato intervento normativo.

Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus

Il 30 gennaio 2009 il Cncu ha espresso alcune osservazioni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, accogliendo peraltro il regolamento con particolare favore per diversi motivi.

In primo luogo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, si porrebbe fine alla duplice disparità di trattamento sia dei passeggeri sia dei vettori dei diversi mezzi di trasporto. A ciò si aggiunga che la proposta di un regolamento comunitario – e dunque di un atto direttamente applicabile negli Stati membri – a tutela degli utenti del trasporto pubblico su autobus appare particolarmente opportuna. Ciò in considerazione della scarsa efficacia ottenuta dalla previsione di procedure di autoregolamentazione del settore.

Il riferimento è alle “Carte dei Servizi” che, a causa della carenza della legislazione nazionale, non sono adottate in maniera uniforme da tutti i gestori dei servizi pubblici di trasporto.

Il Cncu ha osservato, inoltre, che il regolamento sembra applicabile solo alle autolinee di percorrenza extraurbana; su questo punto il Consiglio si è raccomandato di estenderne l'applicazione anche ai gestori dei servizi di trasporto su bus urbani, che

in Italia sono di competenza dei Comuni. Sarebbe anche opportuno estendere ai gestori di servizi di trasporto urbano gli articoli 24-26 del regolamento; questo con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare le frequenze di passaggio dei mezzi per fascia oraria, rispondendo per inadempienza nel caso in cui la frequenza risulti inferiore di oltre un terzo a quella pubblicata. In Italia, infatti, non sono adottate norme che impongano al gestore di bus urbani di rispondere in nessun caso di ritardo o cancellazione di corse, fattispecie che di fatto si traduce in una disomogenea disciplina tra gli Stati membri e come tale non in linea con il concetto di mercato unico anche in termini di tutela dei consumatori.

Trasporto
dei passeggeri
su autobus

LE PROPOSTE DEL CNCU

Per assicurare un più adeguato livello di protezione degli utenti, il regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus dovrebbe prevedere che ciascun Paese membro provveda alla creazione – tenuto anche conto delle esperienze e competenze che le associazioni dei consumatori hanno progressivamente maturato – di sedi e di strumenti di partecipazione civica per quanto riguarda:



- ▶ la valutazione della qualità dei servizi;
- ▶ la definizione degli standard di qualità e di sicurezza;
- ▶ la promozione dell'accesso ai servizi;
- ▶ la gestione delle controversie anche mediante il ricorso alle procedure di conciliazione.



INFOCONSUMATORI

La conciliazione: uno strumento a tutela dei consumatori

di SIMONA DI GIUSEPPE
e VERONICA FEBBRARO

La conciliazione è un procedimento volontario di negoziazione, gestito dalle stesse parti in lite, facilitato e guidato da un terzo professionista indipendente e imparziale: il conciliatore.

I vantaggi della conciliazione

I suoi vantaggi sono molteplici: la rapidità dei tempi di risoluzione della controversia, la semplicità del procedimento, i costi ridotti e predeterminati e la riservatezza della procedura. La conciliazione risulta utile per preservare o ripristinare i rapporti tra le parti e consentire, inoltre, alle stesse di poter scegliere tra più opzioni creative idonee per la soluzione del conflitto insorto.

per ulteriori informazioni
simona.digiuseppe@sviluppoeconomico.gov.it
veronica.febbraro@sviluppoeconomico.gov.it

L'impulso della Ue

Lo sviluppo e la diffusione degli strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria (ADR - *Alternative Dispute Resolution*) sono stati facilitati soprattutto grazie all'impulso delle istituzioni dell'Unione europea, attraverso diverse iniziative, tra le quali si ricordano:

- **la Raccomandazione 30 marzo 1998**, n. 98/257/CE. Raccomandazione della Commissione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
- **la Raccomandazione 4 aprile 2001**, n. 2001/310/CE. Raccomandazione della Commissione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo;
- **il Libro Verde della Commissione 19 aprile 2002** COM(2002) 196. Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale;
- **la Raccomandazione del Comitato dei Ministri 18 settembre 2002**. Raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla mediazione nelle controversie civili;
- **la Direttiva 21 maggio 2008**, n. 2008/52/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Procedure più semplici ed economiche

Obiettivo delle istituzioni europee è stato quello di promuovere sia a livello nazionale che a livello comunitario procedure pratiche, efficaci e poco onerose in particolare per la risoluzione extragiudi-

diziale delle controversie in materia di consumo, oltre che, più in generale, in tema di controversie di diritto civile e commerciale. Difatti, gli strumenti ADR da una parte forniscono una risposta alle difficoltà di accesso alla giustizia riscontrate in molti paesi europei e, dall'altra, rappresentano uno strumento al "servizio della pace sociale", in quanto consentono alle parti di una controversia di "instaurare un dialogo" e di impegnarsi "in un processo di riavvicinamento", al fine di trovare la soluzione più soddisfacente per entrambe.

Il Codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) contiene alcuni importanti riferimenti allo strumento della conciliazione, sia per quanto riguarda le azioni inibitorie (articoli 139 e 140), stabilendo al comma 2 dell'articolo 140 la facoltà per le associazioni dei consumatori di attivare tale procedura, prima del ricorso al giudice, dinanzi alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura competente per territorio, nonché agli organismi di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo (a norma dell'articolo 141); sia prevedendo la facoltà per le parti, nei rapporti tra consumatore e professionista, di avviare le citate procedure anche per via telematica (articolo 141, comma 1).

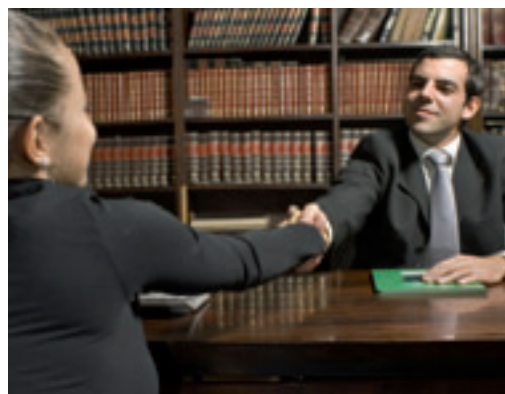
È stato inoltre approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008 il disegno di legge in tema di "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (vedi stampato Camera n. 1441-*bis*) e, al momento, lo stesso è all'attenzione del Senato della Repubblica (n. 1082); il citato disegno di legge prevede all'articolo 39 la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Lo sviluppo di tale strumento, auspicato sia a livello comunitario sia a livello nazionale, è motivato dalla funzione propria della conciliazione, che non vuole essere una mera alternativa preclusiva rispetto al sistema giurisdizionale, bensì un suo utile complemento.

Negli ultimi anni la conciliazione paritetica si è diffusa in diversi settori grazie al forte impegno profuso sia dalle associazioni dei consumatori, sia da alcuni gruppi aziendali, quali ad esempio Telecom Italia, Tim, Banca Intesa (ora Intesa Sanpaolo), Poste Italiane, Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), H3G, Wind Telecomunicazioni, Autostrade per l'Italia.

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che questo tipo di conciliazione ha dimostrato nel tempo di rappresentare un mezzo adeguato ed efficace per la tutela dei cittadini-consumatori per la soluzione di alcune controversie insorte tra una società e i propri utenti/consumatori.

La conciliazione nel Codice del consumo



La Conciliazione paritetica



Il ruolo delle commissioni paritetiche

La conciliazione paritetica è comunque uno strumento di conciliazione interno all'azienda, che si realizza attraverso la costituzione delle cosiddette commissioni paritetiche. Si tratta di commissioni composte da due conciliatori: uno designato dalle associazioni dei consumatori, e l'altro nominato dall'azienda stessa. È caratterizzata dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra le principali associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (iscritte cioè, secondo quanto previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo, nell'elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) e l'impresa operante in un dato settore; solitamente in tale accordo vengono definite le modalità e le procedure per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'impresa stipulante e i propri clienti, rappresentati appunto dalle associazioni dei consumatori firmatarie del protocollo d'intesa; la natura e l'ambito di applicazione di tale procedura viene comunque meglio chiarita e analizzata dal relativo regolamento di conciliazione.

La procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione è volontaria, gratuita e di regola può essere attivata dal cliente mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello di richiesta di conciliazione, nel caso in cui gli sia pervenuta risposta negativa o insoddisfacente da parte del servizio reclami istituito presso l'azienda interessata, o in caso di mancata risposta.

Le aziende che hanno aderito

Sono stati sottoscritti altri protocolli d'intesa, per attivare tale procedura anche nel settore idrico, energetico e del trasporto ferroviario, che vengono riportati di seguito.



Federutility. Dal 1° giugno 2005 Federutility ha sostituito Federgasacqua e Federenergia nella rappresentanza delle aziende di servizi pubblici locali dei settori idrico ed energetico.

Questa federazione, aderente al sistema Confservizi, riunisce oltre 550 imprese italiane. Essa si è impegnata, in via generale, a promuovere l'applicazione della conciliazione paritetica alle aziende presenti sull'intero territorio nazionale. A partire dal settembre 2008 Federutility ha inoltre attivato in Emilia Romagna una fase di sperimentazione della durata di 12 mesi che riguarderà le seguenti aziende: HERA Spa Bologna, Enìa Spa e AIMAG Spa Mirandola (durante il periodo di sperimentazione è comunque possibile l'adesione di altre aziende che ne facciano richiesta).

A tale riguardo va precisato che il regolamento di conciliazione paritetica del marzo 2008 stabilisce che questa procedura è finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le imprese di distribuzione e/o di vendita di energia elettrica e di gas metano, aderenti a Federutility, e i loro clienti rappresentati dalle associazioni dei consumatori firmatarie del Protocollo. La Procedura può essere attivata dal cliente a seguito di risposta negativa, insoddisfacente o di mancata risposta da parte

del servizio reclami istituito dall'azienda interessata.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui seguenti siti:

- ▶ <http://www.gruppohera.it> (cliccando la Sezione Clienti, Casa, Come fare per)
- ▶ <http://www.eniaspa.it> (cliccando la Sezione Energia e/o Gas)
- ▶ <http://www.aimag.it>

Edison. Il Protocollo d'Intesa in materia di energia elettrica e gas tra Edison Spa e nove associazioni dei consumatori è stato sottoscritto, in data 27 novembre 2008, insieme al regolamento contenente le modalità di attuazione della procedura di conciliazione. In particolare, questa è prevista per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso del rapporto di fornitura sia per i contratti di fornitura di energia elettrica per uso domestico (clienti BT domestici) sia per i contratti per la fornitura di gas per uso domestico (clienti BP domestici); la medesima sarà operativa a partire da gennaio 2009 ed è prevista una sua prima applicazione, in via sperimentale e della durata di sei mesi, nelle regioni Piemonte e Molise.



Enel. Dopo la fase sperimentale iniziata nel 2007 in Piemonte, da giugno 2008 la procedura di conciliazione Enel on-line è stata estesa a tutto il territorio nazionale.

Possono ricorrere a tale strumento tutti i clienti sia di Enel Servizio Elettrico, con contratto per uso domestico o condominiale con potenza impegnata non superiore a 15 kW; sia di Enel Energia, per la fornitura del gas, con consumo effettivo annuo che non superi i 50.000 metri cubi.

Per poter attivare la procedura è comunque necessario che il consumatore abbia prima inviato un reclamo scritto che riguardi una di queste tipologie di controversie: ricostruzione dei consumi per il malfunzionamento del contatore; fatture con importi anomali rispetto alla media degli importi fatturati al cliente negli ultimi due anni; gestione della riduzione della potenza o sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente.

La procedura di conciliazione può quindi essere attivata rivolgendosi a una delle 16 associazioni che hanno aderito all'accordo sulla conciliazione nel caso in cui, dopo aver provveduto all'invio del reclamo scritto, la risposta ricevuta si consideri insoddisfacente o non sia pervenuta alcuna risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dall'invio del reclamo da parte del consumatore.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:

- ▶ <http://www.enel.it/ext/conciliazione>



Eni. Il 2 ottobre 2008 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Eni Spa e le 17 associazioni dei consumatori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), per attivare una fase sperimentale di conciliazione on line che sarà operativa a partire da febbraio 2009. Questa riguarderà i clienti gas di Eni Divisione Gas&Power del mercato domestico, con consumi inferiori a





200.000 metri cubi/anno della Regione Veneto.

Le fattispecie previste per questa fase sperimentale sono le seguenti: ricostruzioni dei consumi per contestazioni di fatturazioni in bolletta a seguito di blocco totale o parziale del misuratore e/o misuratore illeggibile; rateizzazione di fatturazioni anomale rispetto alla media degli importi fatturati al cliente negli ultimi due anni; gestione delle criticità relative alla sospensione della fornitura per morosità del cliente finale.

La richiesta di conciliazione potrà essere inviata, per via telematica, da una delle associazioni dei consumatori firmatarie dell'accordo, cui il cliente ha dato mandato, oppure direttamente dal consumatore tramite la compilazione di apposito modulo.

Il consumatore potrà utilizzare la procedura di conciliazione nel caso in cui non riceva risposta al reclamo scritto – oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente – entro i 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa, oppure, in caso di ritardo, entro i 30 giorni lavorativi dalla scadenza del tempo massimo di risposta ai reclami definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:

► http://www.eni.it/it_IT/associazione-consumatori/associazione_consumatori.page



Trenitalia. La procedura di conciliazione, prevista in via sperimentale nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 settembre 2008 da Trenitalia Spa e 12 associazioni dei consumatori, riguarda i reclami presentati dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010, relativi a viaggi effettuati su determinati treni, con origine e destinazione Napoli e Milano (comprese le stazioni intermedie).

Tale procedura può essere attivata dal cliente ogni qual volta questi abbia ricevuto da parte di Trenitalia una risposta al reclamo ritenuta insoddisfacente, ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta entro il termine previsto dal protocollo d'intesa. La domanda di conciliazione può essere presentata direttamente dal cliente a mezzo fax o raccomandata A/r, oppure consegnata da quest'ultimo a una delle associazioni dei consumatori firmatarie, che provvederà ad inviare la richiesta all'Ufficio di conciliazione.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:

► <http://www.trenitalia.com> (cliccando nella Sezione Trenitalia, Area Clienti)

consumatori

TUTELA DEL CONSUMATORE

Class action: prospettive e sviluppi

di AURELIA TONTI*

L'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, introdotta nel nostro ordinamento con la Legge Finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 445-449) con l'inserimento nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) dell'articolo 140-bis, rappresenta uno strumento generale a tutela dei diritti dei consumatori.

per ulteriori informazioni
umberto.troiani@sviluppoeconomico.gov.it

Essa consente la trattazione in un unico procedimento di più domande di risarcimento connesse a uno stesso illecito lesivo di una pluralità di soggetti, in linea con gli obiettivi di economia processuale e uniformità dei giudicati.

Le difficoltà applicative della citata norma hanno dato luogo a un duplice differimento dell'entrata in vigore della stessa (articolo 36 del D.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 e articolo 19 del D.l. 207/2008 in corso di conversione), "anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva".

Pertanto, anche per conseguire un punto di equilibrio nella garanzia delle imprese e nella tutela dei consumatori, il Governo ha depositato il 23 dicembre 2008 l'emendamento al disegno di Legge Sviluppo attualmente in discussione al Senato (AS 1195), contenente proposte di modifica alla richiamata normativa.

Con tale emendamento il Governo all'articolo 30 bis delinea le proposte di modifica all'articolo 140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In generale, l'emendamento proposto introduce (al 2° comma) una disciplina transitoria che estende retroattivamente l'applicazione della nuova disciplina agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008, tenendo conto del termine originario di entrata in vigore dell'azione collettiva (articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), anteriormente alla proroga al 1° gennaio 2009, recata dall'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

**Le ragioni
della nuova
formulazione
proposta**

**L'emendamento
governativo**





vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale termine va inoltre ricordato con l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore dell'azione, di cui al decreto legge di proroga dei termini approvato il 18 dicembre 2008, finalizzato a consentire agli uffici giudiziari di attuare le necessarie misure organizzative per la gestione del futuro contenzioso.

I contenuti sostanziali della proposta

La proposta di modifica dell'articolo 140-*bis* del d.lgs n.206/2005 prevede, inoltre, al 1° comma dell'articolo 30-*bis* una nuova denominazione dell'azione, non più "azione risarcitoria collettiva" ma "azione di classe", al fine di evidenziare il carattere individuale del diritto tutelato, ossia dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.

Difatti, la legittimazione ad agire, con la proposta è estesa a tutti i cittadini-consumatori, ossia a ciascun componente della classe; ciò



sia direttamente e sia tramite un'associazione a cui dà mandato o comitati a cui partecipa per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e per le restituzioni.

In relazione all'ambito oggettivo delle situazioni tutelabili, l'azione di classe così disciplinata prevede la tutela dei diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che si trovano in una situazione identica nei confronti di una stessa impresa, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dei diritti identici spettanti ai consumatori e utenti fina-

li di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale e dei diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Le ulteriori modifiche proposte

Inoltre, la norma proposta prevede lo strumento dell'adesione all'azione da parte dei consumatori e utenti come mezzo per consentire agli interessati di essere destinatari degli effetti della sentenza. Di conseguenza, tale adesione comporta rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo che le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudichino i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito.

Per quanto concerne le modifiche agli aspetti processuali, la disciplina proposta innanzitutto stabilisce la concentrazione delle controversie nei tribunali ubicati nei capoluoghi di Regione, ad eccezione di alcune regioni (per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia è competente quello di Venezia, per le Marche, Umbria, Abruzzo



e Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria il tribunale di Napoli).

Ulteriori innovazioni sul piano processuale sono previste in ordine alla:

- semplificazione e accelerazione del rito, anche attraverso una fase preliminare di ammissibilità;
- celere liquidazione degli eventuali importi risarcitori. In particolare, nel liquidare il risarcimento del danno, il giudice deve considerare gli eventuali importi riconosciuti ai consumatori e utenti danneggiati nelle carte dei servizi eventualmente emanate dai gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità;
- sentenza di condanna, che diventa esecutiva dopo 180 giorni dalla pubblicazione, in modo da consentire all'impresa soccombente di avere un adeguato lasso di tempo per definire tutte le situazioni creditorie riconosciute nella sentenza al riparo da azioni esecutive.

In ogni caso, resta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

Infine, la nuova disciplina proposta tende a innovare le forme di pubblicità dell'ordinanza con la quale il giudice ammette la proposizione dell'azione di classe, anche attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico in modo tale da garantire la possibilità di eventuali ulteriori adesioni.

** Tirocinante presso il Ministero dello Sviluppo economico Dgcc*

Le innovazioni processuali

consumatori



BREVETTI E MARCHI

Contraffazione e pirateria: una sfida da vincere

di LOREDANA GULINO

L'industria della contraffazione non pubblica certo i propri bilanci. Essa si manifesta sempre più nella veste di fenomeno criminale complesso e transnazionale, con effetti negativi che incidono su differenti interessi, pubblici e privati. La contraffazione, quindi, non può più essere considerata un elemento marginale dell'economia mondiale, ma al contrario rappresenta una problematica che si riflette con gravi ripercussioni nel contesto economico e sociale di molti paesi. A farne le spese è il corretto funzionamento del mercato, con ricadute dirette sui consumatori, con particolare riguardo alla loro salute e sicurezza.

per ulteriori informazioni
loredana.gulino@sviluppoeconomico.gov.it

Un fenomeno difficile da quantificare

È al contempo arduo valutare l'indotto che questo "fenomeno criminale" può produrre, dal momento che entrano in gioco diversi fattori e variabili spesso non quantificabili; è il caso, ad esempio, dello sfruttamento di manodopera clandestina, o dell'utilizzo di materie prime di dubbia provenienza e fattura, eccetera. Per tale motivo si hanno spesso stime induttive, quasi sempre per difetto. Ancora più difficili da valutare sono i danni che esso provoca: da quelli legati all'immagine, ai mancati introiti fiscali, fino a rilevanti costi sociali, senza dimenticare la sottrazione di vendite legittime da parte di merci contraffatte.

Un rischio crescente

mercato

La percentuale di vendite di merci contraffatte sull'intero commercio mondiale viene valutata in un *range* che varia dal 7% al 9%. Una ricerca dell'Ocse sull'impatto economico della contraffazione e della pirateria diffusa nel 2007, stima – sulla base dei sequestri doganali effettuati nei paesi dell'Ocse – in 200 miliardi di dollari Usa il valore del commercio internazionale di beni contraffatti o piratati. La principale conseguenza di tutto ciò sta nel rischio che si determini un impoverimento dell'offerta di prodotti dell'intelletto e, più in generale, un disincentivo all'innovazione, ponendo un ostacolo alla competitività dei sistemi produttivi interessati da tale fenomeno. Una tutela adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale contribuisce a consolidare la fiducia nel mercato da parte di imprese, inventori e creatori e costituisce un forte incentivo all'investimento e al progresso economico, nonché al mantenimento di un mercato concorrenziale.



La difesa dei brevetti garantisce un forte incentivo all'investimento e al progresso economico, oltre che al mantenimento di un mercato concorrenziale.

Merci contraffatte

I DANNI PER IMPRESE E LAVORATORI

L'impegno diretto: nuove strutture e un numero dedicato

L'evoluzione dello scenario economico globale – sempre più caratterizzato da una crescente integrazione tra sistemi nazionali e dalla transizione verso un modello di sviluppo basato sulla conoscenza – ha messo in evidenza l'importanza della proprietà intellettuale nel determinare i vantaggi competitivi a livello di imprese e di sistema Paese. Il Ministero – sempre più impegnato nella diffusione del *know-how* e della promozione dell'uso degli strumenti di tutela dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) da parte delle imprese – ha subito accettato la sfida, promuovendo ogni sforzo affinché vengano individuate e neutralizzate quelle pratiche illegali che possono inquinare il mercato sul piano del danno economico alle imprese, della sicurezza e della salute pubblica.

Verso un quadro normativo rafforzato

Sul piano più strettamente normativo, il Governo ha proposto un disegno di legge "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Di prossima approvazione, il Ddl si propone di rafforzare e razionalizzare il sistema delle regole in materia, per rendere più estese ed efficaci le forme di tutela a vantaggio delle imprese e dei cittadini, fornendo altresì strumenti nuovi d'indagine e procedure più snelle a chi è chiamato a controllare il rispetto delle regole.

L'**articolo 9** (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale), in particolare, riformula le disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale (anticipazione della tutela sin dal momento del deposito delle domande di brevettazione o registrazione, inasprimento delle pene, previsione di aggravanti speciali nei casi di ingenti quantità di merci ovvero se il fatto è commesso con allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, estensione delle condotte ai casi di usurpazione dei diritti); ne inserisce di nuove (contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari) e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica nei casi più gravi (competenza del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello).

Un mercato parallelo che in Italia brucia lavoro e legalità: è quello dei beni contraffatti, con un giro d'affari – dai 3 ai 5 miliardi di euro il valore stimato – che in Italia ha sottratto in 10 anni 40mila posti di lavoro al mercato regolare e tolto al fisco l'8,24% del gettito Irpef e il 21,3% di quello IVA.

Secondo il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, il fenomeno è una vera e propria "ipoteca sulla competitività dei sistemi produttivi", nonché "un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei consumatori che alimenta la criminalità organizzata e il lavoro nero".

Per questa ragione il Governo italiano è particolarmente impegnato sia nel promuovere la conoscenza degli strumenti di proprietà industriale (marchi e brevetti); sia nella tutela dei diritti connessi ai titoli brevettuali.



L'**articolo 10** (Contrasto della contraffazione) reca misure volte al contrasto della contraffazione, estendendo alle indagini in materia, nei casi aggravati, la disciplina delle cosiddette indagini sottocopertura e la non punibilità degli ufficiali di polizia che – nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte – al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette (cosiddetto acquisto simulato). Viene inoltre riformulata la disciplina della punibilità a titolo amministrativo dell'incauto acquisto da parte dell'acquirente finale di prodotti in violazione della disciplina sulla proprietà industriale (anziché intellettuale), mantenendo l'ipotesi sanzionatoria più aggravata nei casi di acquisto effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, "salvo che il fatto costituisca reato".

L'**articolo 11** (Proprietà industriale), nell'apportare alcune modifiche al Codice della proprietà industriale, delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative dello stesso Codice. Queste sono volte, *in primis*, a correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice; ad armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale; a introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; a prevedere che – in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca – l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

Il Consiglio nazionale anticontraffazione

Si tratta di un nuovo organismo, previsto dal disegno di legge sopra richiamato, che opererà presso il Ministero dello Sviluppo economico e avrà funzioni di coordinamento delle iniziative intraprese da ogni amministrazione, proponendosi di migliorare l'insieme delle azioni di contrasto alla contraffazione a livello nazionale. Il Consiglio sarà presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato, e sarà composto – oltre che da rappresentanti dello stesso dicastero – da delegati del Ministero dell'Economia e delle finanze, degli Affari esteri, della Difesa, delle Politiche agricole alimentari e forestali, dell'Interno, della Giustizia. A sua volta, il Consiglio potrà invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, i rappresentanti delle imprese e dei produttori.

Il Fondo nazionale per l'innovazione

La Direzione sta portando a termine il progetto di attivazione del Fondo nazionale per l'innovazione, alimentato dalle risorse derivanti dalle tasse per il mantenimento in vita dei brevetti, assegnate all'Uibm utilizzando le risorse finanziarie pagate dalle imprese sotto forma di tasse brevettuali per rafforzare la loro capacità innovativa. L'obiettivo è quello di sostenere le imprese nella produzione di beni e servizi innovativi collegati a titoli della proprietà industriale

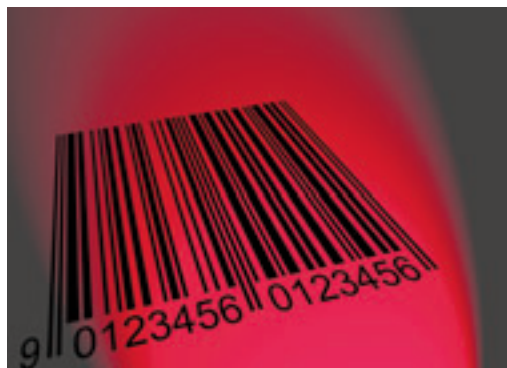
(brevetti per invenzioni, e in seguito anche modelli, disegni) agendo come strumento di mitigazione del rischio di credito e/o di massimizzazione del rendimento dei capitali investiti dai finanziatori del progetto innovativo (banche e/o intermediari finanziari). La valutazione del merito del progetto innovativo basato sul brevetto avviene sulla base della griglia di valutazione dei brevetti secondo la metodologia condivisa tra industria, università, sistema bancario, oggetto del Protocollo di intesa firmato a Roma il 21 ottobre scorso.

Finora sono già state attuate le seguenti iniziative:

- l'istituzione di una nuova Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Uibm, che risponde all'esigenza di meglio coordinare le azioni governative in materia, attraverso iniziative specifiche tra loro complementari: la tutela tecnica, attraverso le possibilità offerte dalla brevettazione o registrazione del diritto, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm); la tutela reale, per mezzo delle azioni promosse dalle autorità competenti (di polizia, amministrative o giudiziarie), pronte a intervenire a fronte di situazioni patologiche;
- l'avvio, a far data dal 1 agosto 2008, di un "call center" (06-47055437), di un numero fax (06-47055390) e di una casella di posta elettronica (anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it), al servizio di consumatori e aziende per fornire utili chiarimenti e supporto tecnico;
- la realizzazione di una campagna di comunicazione anticontraffazione, diretta in prima battuta al mondo giovanile e realizzata con il supporto dell'Istituto per la promozione industriale (Ipi), agenzia tecnica del dicastero. "Con linguaggio leggero e divertente – ha dichiarato il ministro Scajola – abbiamo voluto affrontare un tema importante per sensibilizzare i giovani sui rischi e sui danni legati all'acquisto e all'uso di merci contraffatte". Si è trattato infatti di una "campagna virale" di comunicazione on line basata su una combinazione di attività di *seeding* nei *social network*, *on line advertising*, *direct e-mailing* e acquisto di parole chiave su Google. Oggetto di queste azioni di comunicazione sono sei brevi video che, utilizzando come codice espressivo la comicità, forniscono in maniera divertente e leggera una chiave di lettura critica del fenomeno contraffazione. Una pagina web – www.noallacontraffazione.it – funge da vetrina dei video e, nel tempo, servirà anche da catalizzatore di tutte le future iniziative di comunicazione.

Queste si svilupperanno andando a toccare altri *target* interessati dal fenomeno, sia a livello di consumatori, sia a livello di

**Le attività
già realizzate**





imprese, attraverso modalità più tradizionali: spot televisivi e radiofonici, campagne stampa e affissioni, *media relation*.

Ricerca di anteriorità

Al fine di rendere più forte – e quindi più competitivo e allineato agli standard europei – il brevetto nazionale per invenzione, è stata attivata una nuova procedura per l'esame delle domande che prevede anche la ricerca delle anteriorità. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, non disponendo di una struttura né di professionalità idonee per effettuare tale ricerca, ha stipulato con l'Ufficio europeo brevetti (Epo) di Monaco di Baviera – nato proprio per fornire servizi qualificati agli Uffici nazionali – un apposito accordo di lavoro che detta le modalità di svolgimento della ricerca di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca. Gli elementi qualificanti dell'accordo riguardano: l'esame immediato delle formalità amministrative e della brevettabilità delle domande depositate; la comunicazione tempestiva al titolare e al mandatario; la preclassifica nonché l'invio immediato al titolare del rapporto di ricerca ricevuto dall'Epo. La nuova procedura è regolamentata dal D.M. del 27 giugno 2008 e si applica alle domande depositate a partire dal 1° luglio 2008.

mercato

COMUNICAZIONE VIA INTERNET

Una campagna anticontraffazione per i giovani

Da due mesi è on line la campagna di comunicazione anticontraffazione, ideata e realizzata dal Ministero dello Sviluppo economico, diretta soprattutto ai giovani consumatori.

“Con un linguaggio leggero e divertente - ha dichiarato il Ministro Scajola - abbiamo voluto affrontare un tema importante per sensibilizzare i giovani sui rischi e sui danni legati all’acquisto e all’uso di merci contraffatte. La contraffazione, infatti, rappresenta un reato contro la società civile, un furto per le imprese italiane, un danno per lo Stato, un rischio diretto per la salute e la sicurezza delle persone”.



Con la campagna prosegue l’impegno del Ministero verso le nuove generazioni esposte al rischio della contraffazione.

La campagna prevede diverse linee di attività. Una in particolare è diretta ai giovani e vede Internet come canale per sensibilizzarli sui

L'uso del viral marketing



rischi legati al consumo di beni contraffatti.

Il Ministero ha prodotto così dei brevi video che utilizzano come codice espressivo la comicità e forniscono in maniera divertente e leggera una chiave di lettura critica del fenomeno contraffazione.

I video sono stati diffusi tramite una campagna virale basata su una combinazione di attività di *seeding* nei *social network*, *on line advertising* e *direct e-mailing*, nonché tramite l’acquisto di parole chiave su Google.

La campagna è stata avviata sulle home page di due siti di grande frequentazione giovanile e studentesca: www.scuolazoo.com e www.downlovers.it, dalle quali si può vedere il video ed entrare nella pagina web www.noallacontraffazione.it



QUALIFICHE PROFESSIONALI

Il riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti all'estero

di MARIA ROSARIA AMOROSO

Con il decreto legislativo del 9/11/2007, n. 206 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, l'Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE.



Come anticipato nel precedente numero del Quaderno informativo - Mercato & consumatori, i destinatari della normativa sono tutti i cittadini – comu-

per ulteriori informazioni
titoliesteri@sviluppoeconomico.gov.it

nitari ed extracomunitari – che intendono esercitare un'attività professionale in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica.

La nuova normativa prende appunto in considerazione la “qualifica professionale” nel suo complesso – comprensiva dell'esperienza professionale acquisita eser-

citando materialmente l'attività – e non solo quella attestata da un titolo di studio o di formazione professionale; ciò consente di ottenere il riconoscimento della qualifica anche in assenza di un titolo di studio specifico, ove l'esperienza professionale sia stata maturata per un congruo numero di anni.

Che cosa si intende per qualifica professionale

È la qualifica certificata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale, attraverso un percorso concluso di studi o mediante l'acquisizione di esperienza nel settore, ottenuta mediante un periodo continuativo di esercizio dell'attività in questione.

Chi ha diritto al riconoscimento

Tutti i cittadini – sia quelli appartenenti all'Unione europea che a Stati extracomunitari – che intendono esercitare una professione sul territorio italiano. Requisito essenziale è che essi abbiano ottenuto, in un Paese diverso dall'Italia, un titolo professionale o che vantino un'esperienza nella professione esercitata per un congruo numero di anni.

Perché richiedere il riconoscimento

Il vantaggio è evidente: il riconoscimento delle qualifiche professionali permette infatti di accedere – ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti – alla professione corrispondente a quel-



la per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato in cui hanno conseguito la suddetta qualifica e consente loro di esercitare in Italia la suddetta attività, alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Come chiedere il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel settore di attività cui è interessato, il cittadino – comunitario o extra-comunitario – deve presentare apposita domanda.

Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico. Una volta compilata, la domanda va inviata – preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio VI - Servizi e professioni dell'ex Dgccc

Via Molise, 2

00187 Roma (RM) Italia

I documenti da presentare

Per quanto riguarda la documentazione si rinvia alle indicazioni contenute nel modulo di domanda e nel relativo foglio di istruzioni. In particolare si segnala che – per i titoli professionali conseguiti in paesi extracomunitari – è necessario produrre anche la cosiddetta Dichiarazione di valore *in loco* (a tale proposito si rimanda al sito Internet del Ministero).

I tempi per ottenere il decreto di riconoscimento

La disciplina normativa prevede che il procedimento si concluda entro quattro mesi dall'acquisizione della documentazione completa, mediante l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo; questo verrà predisposto previo parere espresso dall'apposita Conferenza di servizi, convocata periodicamente per l'esame delle istanze sulle quali si è conclusa l'istruttoria da parte dell'Ufficio competente.

Documentazione incompleta

Qualora la domanda di riconoscimento pervenga priva, anche parzialmente, della necessaria documentazione indicata nella modulistica, l'amministrazione ne fa richiesta all'interessato, con esplicita nota scritta, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. L'amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute all'interessato a causa di errata indicazione dell'indirizzo o di avvenuto trasferimento del medesimo in altra sede. È pertanto responsabilità dell'interessato comunicare immediatamente all'ufficio competente – anche via fax – qualsiasi variazione di indirizzo.

Riferimenti normativi

I SETTORI DI ATTIVITÀ

Il Decreto disciplina i lavori autonomi, subordinati e le libere professioni relativamente sia al diritto di stabilimento, che della libera prestazione di servizi. Questa la normativa:

- ▶ **installazione di impianti:** D.M. 22/01/2008, n. 37 art.1, comma 2; (elettrici - elettronici - termici - idraulici - trasporto del gas - ascensori - antincendio)
- ▶ **attività di autoriparazione:** L. 05/02/1992, n. 122, art. 1, comma 3 (meccanica e motoristica - carrozzeria - elettrauto - gommista)
- ▶ **pulizie:** D.M. 07/07/1997, n. 274, art. 1, comma 1 (disinfestazione - derattizzazione - sanificazione)
- ▶ **agente di affari in mediazione:** L. 03/02/1989, n. 39
- ▶ **agente e rappresentante di commercio:** L. 03/05/1985, n. 204
- ▶ **somministrazione di alimenti e bevande:** L. 25/08/1991, n. 287
- ▶ **attività commerciale:** D.lgs. 31/03/1998, n. 114, art.5
- ▶ **acconciatore/parrucchiere:** L. 17/08/2005, n. 174
- ▶ **spedizionieri:** L. 14/11/1941, n. 1442
- ▶ **mediatori marittimi:** L. 12/03/1968, n. 47
- ▶ **stimatori e pesatori pubblici:** D.M. 11/07/1983
- ▶ **magazzini generali:** R.D.L. 01/07/1926, n. 2290
- ▶ **periti ed esperti:** D.M. 29/12/1979
- ▶ **consulente della proprietà industriale:** D.lgs. 10/02/2005, n. 30



Riferimenti
legislativi

LA NORMATIVA ESSENZIALE

Questi, invece, i principali
riferimenti legislativi

- ▶ **Decreto Legislativo 9/11/2007 n. 206**
- ▶ **Direttiva n. 2005/36/CE**
- ▶ **Legge 7/8/1990, n. 241** (Norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti)
- ▶ **D.P.R. 28/12/2000 n. 445** e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico sulla documentazione amministrativa)
- ▶ **D.Lgs. 25/7/1998 n. 286** e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico per l'immigrazione)
- ▶ **D.P.R. 31/8/1999 n. 394** e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento attuativo T.U. sull'immigrazione)
- ▶ **Legge 15/11/2000 n. 364** (Ratifica dell'Accordo del 21/6/1999 tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica)
- ▶ **Convenzione dell'Aja 5/10/1961** (sulle Apostille)

Informazioni sullo stato della domanda

Informazioni sull'iter della domanda di riconoscimento già presentata, in considerazione dei tempi di definizione del procedimento (4 mesi) possono essere richieste non prima di tre mesi dalla data di trasmissione della domanda e saranno fornite al diretto interessato o a persona espressamente da questi delegata mediante delega scritta corredata di copia dei documenti di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) mediante le seguenti modalità:

- ▶ **e-mail:** titoliesteri@sviluppoeconomico.gov.it
- ▶ **fax:** 06 - 4705.2779 oppure 06 - 4705.2273 (specificando "all'attenzione dell'Ufficio VI - Servizi e professioni")
- ▶ **appuntamenti con i funzionari responsabili del procedimento:** la data dell'incontro può essere richiesta telefonando nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 ai seguenti numeri telefonici:
 - ▶ **06.4705.2779** per i seguenti settori di attività:
 - ▶ installazione impianti (elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, ascensori, antincendio);
 - ▶ autoriparazione (meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista);
 - ▶ pulizie (disinfestazione, derattizzazione, sanificazione).
 - ▶ **06.4705.2364** per i seguenti settori di attività:
 - ▶ agente di affari in mediazione;
 - ▶ agente e rappresentante di commercio;
 - ▶ somministrazione di alimenti e bevande;
 - ▶ attività commerciale;
 - ▶ acconciatore/parrucchiere;
 - ▶ altro (spedizioniere, mediatore marittimo, stimatore e pesatore pubblico, magazzini generali, periti ed esperti, consulente della proprietà industriale).

link utili:

www.politichecomunitarie.it

<http://europa.eu>



AUSILIARI DEL COMMERCIO

On line sul sito del Ministero il massimario

di MARCO MACERONI
e MARIA RAFFAELLA CROCI

Operazione trasparenza: è stato reso pubblico il massimario dei ricorsi contro i provvedimenti camerali sui ruoli degli ausiliari del commercio. Reperibile sul sito del Ministero, il documento riguarda tutte le decisioni assunte a partire da maggio 2008, in sede di ricorsi gerarchici e di ricorsi straordinari, avverso le pronunce delle Camere di commercio inerenti le attività di: agente di affari di mediazione, agente e rappresentante di commercio, perito ed esperto.

per ulteriori informazioni
marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

Aggiornato man mano che intervengono nuove decisioni, il massimario si rivolge sia al consumatore che si appresta a presentare un esposto per un disservizio subito in relazione a una delle attività citate; sia a quanti sono iscritti nei relativi ruoli camerali o intendono richiederlo, sia alle Camere di commercio. In particolare, il cittadino che si riconosca nella stessa fattispecie di un ricorso per il quale sono intervenuti frequenti dinieghi o accoglimenti avrà ad esempio un elemento in più per valutare l'opportunità di presentare un esposto nei confronti di un mediatore, un agente o un perito. Gli aspiranti all'iscrizione nei ruoli camerali potranno valutare, invece, se i loro requisiti consentono di presentare l'istanza alla Cciaa; mentre coloro che ne sono stati cancellati avranno elementi aggiuntivi per decidere se presentare o meno un ricorso, considerando anche i costi che ciò comporta, ad esempio per l'eventuale assistenza di un legale. Infine, per quanto riguarda le Camere di commercio, l'immediata consultabilità di un massimario di pronunce on line offrirà un valido strumento per uniformare gli orientamenti e creare una giurisprudenza su casi simili.

**Uno strumento
sempre aggiornato**

Una sintesi iniziale divide le singole decisioni per attività e, al loro interno, nei seguenti paragrafi relativi alla materia del ricorso:

- ▶ Incompatibilità con altre attività imprenditoriali e professionali.
- ▶ Violazione di doveri e irregolarità d'esercizio.
- ▶ Requisiti morali.
- ▶ Legale rappresentante non iscritto.
- ▶ Reiscrizione a ruolo.
- ▶ Copertura assicurativa.
- ▶ Violazione dell'obbligo di revisione.
- ▶ Accoglimento parziale titoli.
- ▶ Esami non superati.

I contenuti

mercato



NORMATIVE COMUNITARIE

Direttiva servizi: rivoluzione in arrivo

di DANIELA PARADISI

Una sfida e un'opportunità per l'Italia: questo rappresenta per il nostro Paese la Direttiva comunitaria sul mercato interno dei servizi (Direttiva 123/2006/CE), adottata dal Parlamento europeo e in via di recepimento da parte del legislatore italiano; questi avrà tempo fino al prossimo 28 dicembre per introdurre nell'ordinamento le disposizioni comunitarie. Ma la perentorietà del termine, più che un'imposizione, è per l'Italia e per tutti i paesi membri una grande opportunità di sviluppo interno. Perché la Direttiva "Servizi" è più che una norma: è qualcosa che può davvero dare un contributo importante per aiutare a stare al passo con i tempi e con i migliori Stati europei.

per ulteriori informazioni
daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it

Più che una norma

Le nuove norme sono infatti molto importanti per il tessuto produttivo del Paese: non solo perché tutti gli Stati membri puntano proprio sui servizi per restare competitivi su quello scacchiere mondiale che è il mercato, ma anche perché il testo legislativo – seppur meno ambizioso della proposta iniziale – rappresenta un passo avanti per contribuire a creare più concorrenza e favorire quindi la crescita. A tutto vantaggio di imprese e consumatori, sia in termini di prezzi finali più concorrenziali che di maggiore occupazione. Sotto quest'ultimo fronte, il mercato dei servizi copre infatti una parte consistente del prodotto interno lordo, e una sua apertura promette di creare nuove opportunità di lavoro.

Una vera e propria rivoluzione

La Direttiva stabilisce che – in linea di principio – tutte le attività di servizio prestate dietro compenso economico siano aperte alla concorrenza tra i prestatori di servizi dei 27 Stati. Questa apertura del mercato presuppone una revisione globale delle norme e delle procedure attualmente in vigore. Innanzitutto il Governo italiano si sta adoperando per la semplificazione delle procedure esistenti e per l'introduzione di punti di contatto e sportelli unici in grado di fornire informazioni, di ricevere ed esaminare le richieste di accesso e di autorizzazione all'esercizio di attività provenienti dagli altri Stati. È necessaria poi l'instaurazione di un sistema di rete interoperabile in grado di espletare per via elettronica le procedure tra gli Stati membri.

mercato



Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione è in piena attività per garantire il rispetto dei termini fissati per il recepimento della Direttiva. Per questo è stato istituito un gruppo tecnico ministeriale, già più volte riunitosi per verificare i risultati dello *screening* delle figure professionali relative al settore dei servizi. Sotto la lente del Dipartimento passerà tutta la normativa esistente sulle attività di servizio di competenza a livello centrale per individuare eventuali norme discriminatorie, ostacoli giuridici o amministrativi limitanti l'accesso alla libera prestazione per cittadini provenienti dagli Stati comunitari e procedere alla loro soppressione. Sulla base dei risultati verrà infatti avviata la seconda fase che prevede l'individuazione dei requisiti non conformi alle prestazioni della Direttiva, quali l'obbligo di cittadinanza, di residenza, di garanzia finanziaria, di iscrizione nei registri nazionali e di indicazione di uno stabilimento principale.

Il ruolo del gruppo tecnico

Per garantire una piena e corretta applicazione delle norme è previsto un controllo sui prestatori di servizi attraverso forme di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca. I controlli si rendono necessari anche considerando che la normativa comunitaria prevede la possibilità di limitare l'esercizio del diritto di libera prestazione dei servizi transfrontalieri solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica e tutela dell'ambiente. Spetta al Dipartimento per le Politiche comunitarie la valutazione della conformità delle autorizzazioni e dei requisiti alle norme e alla giurisprudenza comunitaria, in collaborazione con tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.

La ripartizione delle competenze in materia di servizi fra amministrazione centrale ed enti territoriali regionali e comunali consentirà di avviare il confronto con i rispettivi rappresentanti per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. Sarà così possibile individuare i soggetti responsabili e semplificare, accorpare, accelerare, armonizzare e rendere più trasparenti le procedure.

Le tutele

mercato

Rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei servizi è del resto uno degli obiettivi perseguiti dal Governo nell'ambito della strategia di Lisbona. La strategia italiana si concretizza nel facilitare la libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi transfrontalieri, rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi, promuovere standard elevati di qualità dei servizi, stabilire e rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati dell'Unione.

La piena realizzazione della direttiva è per il Governo una sfida che si va ad aggiungere alle tante già messe in cantiere per valorizzare e rilanciare le politiche in favore delle piccole e medie imprese.

Ai soggetti coinvolti nel processo di semplificazione e armonizzazione delle norme spetta un compito importante: non basta una norma, comunitaria o nazionale, per trasformare una società.

Una sfida a favore di imprese e consumatori



PREMA ON LINE

Un passo deciso verso l'eliminazione della carta

di SILVIA PETRUCCI
e FRANCESCO BRIGO

Il servizio telematico "Prema on line" è stato avviato con un duplice scopo: da un lato, migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della pubblica amministrazione; dall'altro, offrire un servizio più trasparente alle imprese, garantendo alle stesse anche la diminuzione dei costi da sostenere per lo svolgimento di concorsi e operazioni a premio. Il servizio, peraltro, si pone in linea con gli obiettivi di governo indicati nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

per ulteriori informazioni
silvia.petrucchi@sviluppoeconomico.gov.it
francesco.brigo@sviluppoeconomico.gov.it

I test per l'avvio del nuovo sistema

La sperimentazione del sistema, iniziata a partire dallo scorso novembre, è stata prolungata per permettere alle imprese di superare questioni legate agli strumenti di firma digitale che comportano nuove strategie di organizzazione del lavoro. A tal fine l'Ufficio "Manifestazioni a premio" svolge attività di consulenza consentendo soprattutto alle imprese di maggiori dimensioni, aventi una struttura interna particolarmente articolata, di trovare soluzioni ai problemi che di volta in volta emergono.

Nel corso dei mesi di sperimentazione si è assistito a un progressivo incremento nel numero delle imprese che hanno utilizzato il sistema, pur non essendo ancora obbligatoria la trasmissione per via telematica delle comunicazioni di svolgimento dei concorsi a premio e della cauzione prestata per le operazioni a premio. A tale proposito l'Ufficio ha promosso un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria dal quale sono stati presi spunti per una migliore stesura delle modifiche da apportare alla vigente disposizione di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Anche la cauzione per via telematica

Prema on line è stato progettato per consentire la ricezione di tutti i documenti che devono essere trasmessi al Ministero. La recente novità legislativa introdotta dal decreto legge 23 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – e in particolare dall'articolo 16 comma 12 – faciliterà l'abbandono della carta. Ancora più importante, essa permetterà di eliminare anche il documento cartaceo della cauzione prestata dall'impresa che intende organizzare un concorso a garanzia della effettiva consegna dei premi posti in palio (cauzione che attual-



Il servizio telematico "Prema on line", sperimentale ma già in uso, è stato progettato per consentire la ricezione di tutti i documenti che devono essere trasmessi al Ministero

Con il nuovo sportello virtuale

PIÙ RISPARMI PER LE IMPRESE

mente può essere costituita nella forma del deposito in denaro presso una tesoreria provinciale dello Stato o di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa).

Il supporto dell'informatica

La disposizione citata prevede che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia (ad esempio .doc, .pdf, eccetera) di documenti analogici, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale nel rispetto delle regole tecniche.

Ciò significa che anche le cauzioni con autentica di firma potranno essere ricevute direttamente attraverso il servizio telematico Prema on line e quando entrerà in vigore la modifica al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 la trasmissione di tali documenti diventerà obbligatoria con l'attuazione pressoché totale dell'obiettivo di governo di ridurre i costi della pubblica amministrazione e delle imprese per far fronte alla crisi.



Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo economico, il risparmio che sarà offerto dall'introduzione del nuovo sistema "Prema on line" in termini di costi diretti (ovvero carta, usura scanner, sistema legato alla copiatura e alla

trasmissione della pratica, eccetera), dovrebbe ammontare, per le aziende che ne usufruiranno, a oltre 35mila euro l'anno.

La proiezione sulla quale si basano queste stime è pari al 40% delle

comunicazioni, vale a dire nella percentuale di imprese che attualmente utilizzano la firma digitale e che prevedibilmente ricorreranno al nuovo sistema telematico di comunicazione.



DIRITTO EUROPEO

Gli impegni del Ministero nella legge comunitaria

di PAOLA FERRI

La legge comunitaria costituisce il principale strumento di recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Secondo quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta legge Buttiglione), che rappresenta la legge-quadro sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, il Governo presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, un disegno di

per ulteriori informazioni
paola.ferri@sviluppoeconomico.gov.it

legge che contiene le norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario, sia sotto il profilo del recepimento delle norme comunitarie, sia sotto il profilo dell'adeguamento delle norme interne per le quali è stata ravvisata un'infrazione al diritto comunitario.

Dopo le elezioni riprende l'iter del provvedimento

Nel 2008 l'iter del disegno di legge comunitaria è stato rallentato dalla concomitanza con le elezioni politiche ed è ripreso nel mese di giugno. Il documento è ora all'esame del Parlamento, in particolare del Senato della Repubblica (AS 1078), e se ne prevede l'approvazione entro la prossima primavera.

Le direttive di prossima attuazione

Tra le direttive che il Ministero dello Sviluppo economico sarà chiamato ad attuare, una volta che il disegno di legge diverrà legge a tutti gli effetti, c'è la direttiva 2007/65/CE (cosiddetta "direttiva servizi di media audiovisivi"), che regola l'emittenza televisiva rimuovendo restrizioni ormai datate alla diffusione della tv digitale attraverso internet, ai servizi televisivi a richiesta e alla televisione mobile, per adattarle alle esigenze dell'era digitale e della nuova generazione di servizi di tipo televisivo, e disciplina i contenuti pubblicitari delle trasmissioni (articolo 18 del disegno di legge).

Si segnalano inoltre gli articoli 21-23 del disegno di legge, che consentono l'attuazione in Italia del regolamento CE n. 1082/2006 (cosiddetto "regolamento Gect": il Gect è il Gruppo europeo di cooperazione territoriale, composto da soggetti pubblici degli Stati membri per l'attuazione di programmi transfrontalieri cofinanziati con i fondi strutturali comunitari).

Particolare importanza, infine, riveste l'articolo 16 del disegno di

La legge comunitaria costituisce il principale strumento di recepimento nell'ordinamento interno delle direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo

legge, che modifica l'articolo 144-bis del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) in tema di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, prevista dal regolamento (CE) 2006/2004 (cosiddetto "regolamento enforcement"): le competenze del Ministero dello Sviluppo economico sono ridefinite, nell'ottica di una più efficiente attribuzione di funzioni e di una maggiore incisività d'azione richiesta dall'Unione europea, e si chiarisce che ad esso è attribuita la competenza, ai fini della cooperazione amministrativa comunitaria per la tutela dei consumatori, anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, per i contratti a distanza, per i contratti di multiproprietà, nonché in materia di prezzi.



normativa



D.M. 17 NOVEMBRE 2008

I Fondi Antitrust per i consumatori

-
f
u
n
d
i
a
n
t
i
t
r
u
s
t

Ripartizione per l'anno 2008 del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'Articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, il testo vigente dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle Attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello Sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle Attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, gli articoli 2 ed 8;



CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";

VISTA la nota n. 898 dell'8 gennaio 2008 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha comunicato che con decreto ministeriale n. 155754, emanato in attuazione di quanto disposto dall'Articolo 148, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato riassegnato nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico al capitolo 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrazione irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" l'importo di € 18.634.844,00 per l'anno finanziario 2007;

VISTO l'articolo 48, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo cui le predette entrate riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007 permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del citato Fondo;

RITENUTO opportuno, nelle more della conseguente reiscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico per l'anno 2008, ai sensi del precitato Articolo 48, comma 1-bis del decreto legge n.248/2007, della predetta somma di € 18.634.844,00, già riassegnata e non impegnata per l'anno finanziario 2007, individuare le iniziative a vantaggio dei consumatori fra cui ripartire il citato stanziamento complessivo;

TENUTO CONTO che il predetto importo di € 18.634.844,00, nelle more degli adempimenti relativi alla sua permanenza in bilancio, trova comunque adeguata copertura anche nelle ulteriori somme riassegnate al citato capitolo 1650 con decreto ministeriale numero 63702 del 2008;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 28/10/2008 al Senato della Repubblica e nella seduta del 29/10/2008 alla Camera dei Deputati;

DECRETA:

1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie di cui in premessa assegnate per l'anno 2008 al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", per un importo complessivo pari a € 18.634.844,00, individuate dal presente decreto ed attuate con le modalità ivi indicate, sono riepilogate nell'allegato A.

Articolo 1

IN
TE
NE
M
E
N
T
E



- Articolo 2**
- 1.** Per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie, è assegnata alle regioni e province autonome la somma complessiva di 14.000.000,00 di euro, ripartita fra le stesse secondo la tabella riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri:
 - a.** percentuale della popolazione residente: 0,90
 - b.** maggiorazione per le regioni meridionali in base: 0,05 alla percentuale di popolazione residente
 - c.** quota uguale per tutti: 0,05
 - 2.** Con decreto del Direttore generale per la concorrenza e i consumatori sono individuate le modalità di effettuazione dell'iniziativa in base alle seguenti direttive:
 - a.** il riconoscimento del contributo alle regioni e province autonome avviene in base alla presentazione al Ministero dello Sviluppo economico di un programma generale di intervento, approvato dalla regione o provincia autonoma;
 - b.** l'attuazione del programma generale può avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle regioni o province autonome, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento. In tal caso, l'individuazione dei soggetti attuatori avviene da parte delle regioni o province autonome attraverso un'apposita convenzione con le singole associazioni dei consumatori che stabilisce modalità, termini, ammontare del contributo e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;
 - c.** la possibilità di finanziare, nelle regioni meridionali, nel limite del 5% delle risorse disponibili, anche la realizzandone o il completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori;
 - d.** il programma potrà, fra l'altro prevedere iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero dello Sviluppo economico;
 - e.** le iniziative possono prevedere la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
 - f.** la garanzia della reale utilità delle iniziative per il consumatore;
 - g.** il monitoraggio da parte delle regioni e province autonome sui singoli interventi inclusi nel programma generale;
 - h.** l'effettuazione di attività di controllo sugli interventi realizzati, da parte delle regioni e province autonome competenti, con la presenza di un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, con oneri a valere sul programma di intervento;
 - i.** la previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione degli interventi e, nel caso di mancato rispetto, di modalità di trasferi-



mento delle risorse ad altri interventi previsti nel programma generale presentato dalla regione o provincia autonoma interessata.

3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese consuntivate ed approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, le modalità di liquidazione delle risorse a seguito di verifica dell'efficacia delle iniziative.

1. Alla realizzazione di iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica è destinata la somma di € 2.500.000,00.
2. Per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie stipula convenzioni con uno o più soggetti pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare iniziative, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di migliorare nei consumatori ed utenti l'uso di modelli e prodotti di efficienza energetica e sull'adozione di pratiche effettive di risparmio energetico.

Articolo 3

1. Al fine di facilitare l'esercizio dei poteri del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2006/2004 (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei diritti dei consumatori), e per l'attivazione degli interventi da realizzare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004, nonché per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di iniziative dirette a perfezionare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, attraverso l'inserimento di spazi informativi di pubblica utilità in programmi televisivi e radiofonici, testate, canali e altri strumenti di informazione giornalistica, siti e portali internet, nonché mediante apposite campagne informative, indagini conoscitive, giornate di studio e programmi di educazione in ambito scolastico, al Dipartimento per la regolazione del mercato – Direzione Generale per la concorrenza e i consumatori – è assegnata la somma complessiva di € 1.500.000,00.
2. Il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (Cncu) è incaricato della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 634.844,00, di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse del cittadino-consumatore.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Direzione generale per la concorrenza e i consumatori e il Cncu potranno

Articolo 4



avvalersi dell'Istituto per la promozione industriale (Ipi) nonché stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici, ovvero con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano delle attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

- Articolo 5**
- 1.** Per la copertura della spesa complessiva delle iniziative previste dagli articoli 2, 3 e 4, pari a € 18.634.844,00, sarà utilizzato lo stanziamento previsto, ai sensi dell'Articolo 48, comma 1-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" relativo alla missione 3 (Regolazione dei mercati), programma 3.1 (Iniziative per tutela dei consumatori), macroaggregato 3.1.2.
 - 2.** Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il Direttore generale per la concorrenza e i consumatori procederà prioritariamente alla formalizzazione dei necessari atti di impegno ed alla successiva adozione dei decreti attuativi e, fermi gli adempimenti di competenza della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla successiva adozione dei decreti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste negli articoli 2, 3, 4.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 17 Novembre 2008

IL MINISTRO



ALLEGATO A. Articolo 1

Iniziative a vantaggio dei consumatori - Articolo 148 legge n. 388 del 2000

Articolo 2	interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti a cura delle Regioni e Province autonome	14.000.000,00
Articolo 3	iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica a cura della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie	2.500.000,00
Articolo 4	interventi vari a cura della Direzione generale per la concorrenza e i consumatori ed il Cncu	2.134.844,00
TOTALE		18.634.844,00

ALLEGATO B. Articolo 2

Regioni	Totale popolazione	% della popolazione	Parametro a) pari a 0,90 (€)	% della popolazione mezzogiorno	Parametro b) pari a 0,05 (€)	Parametro e) pari a 0,05(€)	Totale fondi attribuiti (€)
Piemonte	4.330.172	7,41%	933.252,66	-		33.333,33	966.585,99
Valle D'Aosta	122.868	0,21%	26.480,91	-		33.333,33	59.814,24
Lombardia	9.393.092	16,07%	2.024.429,54	-		33.333,33	2.057.762,87
Bolzano	477.067	0,82%	102.819,02	-		33.333,33	136.152,35
Trento	497.546	0,85%	107.232,72	-		33.333,33	140.566,05
Veneto	4.699.950	8,04%	1.012.948,41	-		33.333,33	1.046.281,74
Friuli Venezia G.	1.204.718	2,06%	259.644,72	-		33.333,33	292.978,16
Liguria	1.592.309	2,72%	343.179,58	-		33.333,33	376.512,91
Emilia Romagna	4.151.369	7,10%	894.716,46	-		33.333,33	928.049,79
Toscana	3.598.269	6,15%	775.510,56	-		33.333,33	808.843,89
Umbria	858.938	1,47%	185.121,09	-		33.333,33	218.454,42
Marche	1.518.780	2,6(1%	327.332,37	-		33.333,33	360.665,70
Lazio	5.269.972	9,01%	1.135.801,40	-		33.333,33	1.169.134,73
Abruzzo	1.299.272	2,22%	280.023,30	6,26%	43.836,51	33.333,33	357.193,14
Molise	321.953	0,55%	69.388,35	1,55%	10.862,47	33.333,33	113.584,15
Campania	5.788.986	9,90%	1.247.660,97	27,90%	195.316,27	33.333,33	1.476.310,57
Puglia	4.068.167	6,96%	876.784,50	19,61%	137.257,06	33.333,33	1.047.374,89
Basilicata	596.546	1,02%	128.569,52	2,88%	20.127,04	33.333,33	182.029,89
Calabria	2.009.268	3,44%	433.043,93	9,68%	67.791,27	33.333,33	534.168,53
Sicilia	5.013.081	8,57%	1.080.435,42	24,16%	169.137,79	33.333,33	1.282.906,54
Sardegna	1.650.052	2,82%	355.624,54	7,95%	55.671,58	33.333,33	444.629,45
TOTALE Italia	58.462.375	100,00%	12.600.000,00	100,00%	700.000,00	700.000,00	14.000.000,00



DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;

RITENUTA la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;

CONSIDERATE, altresì, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;

RILEVATA, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA il seguente decreto-legge:

i
n
t
e
n
d
o
n
o
d
o
c
u
m
e
n
t
i



1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1.500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2.500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4.000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio

Articolo 1

Incentivi al rinnovo
del parco circolante
e incentivi all'acquisto
di veicoli ecologici

finanziamento



2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

- 7.** A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 8.** Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
- 9.** Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 10.** Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
- 11.** Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.
- 12.** Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
- 13.** Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- 14.** I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas



di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

- 15.** Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
- 16.** I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
- 17.** L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

- 1.** Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2.** La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
- 3.** Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Articolo 2

**Detrazione
per l'acquisto di mobili
ed elettrodomestici**

finanziamento



Articolo 3 **Distretti produttivi** **e reti di imprese**

- 1.** All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.
- 2.** All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) fiscali:
 - 1)** le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'Ires;
 - 2)** si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
 - 3)** tra i soggetti passivi dell'Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
 - 4)** il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
 - 5)** la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
 - 6)** fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
 - 7)** la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
 - 8)** non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
 - 9)** i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
 - 10)** resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di



monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ».

- 3.** Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
- 4.** Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

- 1.** Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da cambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
- 2.** Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori

Articolo 4 Aggregazione tra imprese

Articolo 4



valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 5 **Rivalutazione** **sostitutiva immobili**

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».



1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

Articolo 6

**Sostegno
al finanziamento
per l'acquisto di auto-
veicoli, motoveicoli
e veicoli commerciali**

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Articolo 7

**Controlli
fiscali**

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo

Articolo 8

**Copertura
finanziaria**





7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 2.** Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
- 3.** Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 9 **Entrata in vigore**

- 1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Dato a Roma,
addì 10 febbraio 2009

Napolitano
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti,
Ministro dell'Economia
e delle finanze
Scajola,
Ministro dello Sviluppo
economico
Prestigiacomo,
Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano

documenti

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

Direttore generale: Andrea Bianchi

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi

Direttore generale: Loredana Gulino

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Direttore generale: Gianfrancesco Vecchio

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Direttore generale: Piero Antonio Cinti

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

Direttore generale: Amedeo Teti

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Direttore generale: Pietro Celi

UFFICI DI STAFF:

- Coordinamento amministrativo e affari generali
- Controllo di gestione e statistica
- Affari giuridici

Direttore generale
GIANFRANCESCO VECCHIO

Segreteria
tel. 06 4705 2581 - 3539
fax 06 4788 7805

e-mail: segreteria.dgcc
@sviluppoeconomico.gov.it

**Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica**

**EX DGCC
DIREZIONE GENERALE
PER LA CONCORRENZA
E I CONSUMATORI**

Ufficio I - Gestione amministrativa

e-mail dirigente reggente: francomario.sottile@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio II - Ufficio Affari giuridici e contenzioso

e-mail dirigente: giuseppe.baldari@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio III - Comunicazione

e-mail dirigente: giovanna.dicapua@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio IV - Promozione della concorrenza

e-mail dirigente: daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio V - Monitoraggio dei prezzi

e-mail dirigente: bernardo.pizzetti@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VI - Servizi e professioni

e-mail dirigente: mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

e-mail dirigente: mariateresa.pucciano@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VIII - Servizi assicurativi

e-mail dirigente: vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio IX - Politiche comunitarie ed internazionali

e-mail dirigente: francescopiccarreta@hotmail.it (Bruxelles)

e-mail funzionario di riferimento: franco.scocozza@sviluppoeconomico.gov.it (Roma)

Ufficio X - Cooperazione amministrativa

e-mail dirigente reggente: simona.digiuseppe@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XI - Politiche normative per i consumatori

e-mail reggente: umberto.troiani@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XII - Cncu

e-mail dirigente: antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XIII - Progetti per i consumatori

e-mail dirigente: benedetto.licata@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XIV - Punto di contatto - Infoconsumatore

e-mail dirigente: simona.digiuseppe@sviluppoeconomico.gov.it

**EX DGVNT
DIREZIONE GENERALE
PER LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA**

Ufficio I - Gestione amministrativa

e-mail dirigente: massimo.dafano@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio II - Affari giuridici e contenzioso

e-mail dirigente: vincenzo.dimaro@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio III - Gestione tecnica e rapporti istituzionali

e-mail dirigente: antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio IV - Strumenti di misura e metalli preziosi

e-mail dirigente: gabriella.dibella@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio V - Sicurezza e conformità dei prodotti

e-mail dirigente: rita.novelli@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VI - Qualità dei prodotti e dei servizi

e-mail dirigente: emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VII - Normazione tecnica

e-mail dirigente: vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VIII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento

e-mail dirigente: reggente@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio IX - Manifestazioni a premio

e-mail dirigente: silvia.petrucci@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio X - Società fiduciarie e di revisione

e-mail dirigente: annamaria.lovaglio@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XI - Registro imprese

e-mail dirigente: marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XII - Sistema camerale

e-mail dirigente: alberto.eramo@sviluppoeconomico.gov.it



Quaderno
informativo

Mercato *consumatori*

Registrazione al Tribunale di Roma
n. 447 del 22 ottobre 2001

Redazione Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l'impresa
e l'internazionalizzazione
Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. 06.4705.2581
fax: 06.4788.7805
www.sviluppoeconomico.gov.it

Direttore responsabile
Antonio Liroi

**Coordinatore del Comitato
Operativo**
Giovanna di Capua

Comitato Operativo
Maria Rosaria Amoroso
Claudio Della Ventura
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Franco Mario Sottile
Umberto Troiani

Referenti organizzativi
Mara Sopranzi
Emilia Mancuso
tel. 06 4705 2623 - 2694
e-mail: quaderno.informativo@sviluppoeconomico.gov.it

**Progetto editoriale,
grafico e distribuzione**
Alchimie Srl

Stampa
CSR

Questo numero di *Quaderno informativo - Mercato e consumatori* esce dopo due eventi che, pur con rilievo e importanza sicuramente diversi, hanno entrambi significativi effetti sull'attività ministeriale a favore del cittadino consumatore e delle imprese: l'aggravarsi della crisi economica internazionale e la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, con la nascita di nuove strutture dipartimentali, fra cui il nuovo Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione.

Il *Quaderno* è oggi editato a cura della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, che, nella nuova organizzazione del Ministero, ha accorpato due delle precedenti direzioni del soppresso dipartimento per la regolazione del mercato: la Direzione per la concorrenza e i consumatori e la Direzione per la vigilanza e la normativa tecnica. La collocazione della nuova Direzione nell'ambito del Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione darà a questa pubblicazione l'opportunità di proporre una più ampia panoramica delle iniziative intraprese, sempre con particolare attenzione alle esigenze informative del cittadino-consumatore a cui il *Quaderno* è specificamente dedicato.